

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

« per viam inquisitionis ». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*

Chiara Valsecchi

chiaramaría.valsecchi@unipd.it

La giustizia criminale delle città italiane tra comuni e signorie è già stata oggetto di innumerevoli studi che ne hanno chiaramente individuato gli organi, le dinamiche, le norme di riferimento anche dal punto di vista processuale¹.

Porre lo sguardo sul secondo semestre dell'anno 1385 per chiedersi che tipo di processo si utilizzava nel tribunale podestarile milanese potrebbe perciò apparire un esercizio in qualche misura sterile, dal momento che molto o quasi tutto si conosce già a proposito di quest'organo giudiziario e da questo pur folto gruppo di sentenze non possiamo aspettarci grandi novità e scoperte.

È certamente vero che non sarà possibile trarre da questi documenti rivelazioni o innovazioni di vasta portata, e tuttavia credo non sia affatto inutile una verifica delle forme processuali che traspaiono da essi, per due fondamentali ragioni.

La prima è che anche la conferma di orientamenti storiografici già consolidati è un elemento importante, quando viene direttamente dall'esame delle fonti.

¹ Il complesso tema è stato affrontato ripetutamente, anche in anni recenti, sia nella prospettiva della storia politica ed istituzionale sia sotto il profilo della storia degli ordinamenti giudiziari e del processo, civile e penale, con le diverse sfaccettature date dall'analisi della legislazione statutaria e della dottrina giuridica di diritto comune. Fornire una bibliografia anche minimamente adeguata, per non dire esaustiva, su questi temi è perciò del tutto impossibile e del resto inutile in questa sede. Mi limiterò quindi a pochissimi basilari riferimenti, elencati nella bibliografia finale, oltre ai saggi puntualmente citati nelle note seguenti, per i diversi aspetti specifici. Per un opportuno inquadramento della questione è ancora utile la ricostruzione di SALVIOLI 1927, pp. 347-395; sono preziose le osservazioni di FIORELLI 1953, pp. 51-86, nonché la, pur succinta, voce curata dallo stesso Pietro Fiorelli per l'*Enciclopedia del diritto* (FIORELLI 1958, specie pp. 332-334). Interessanti spunti in CORDERO 1986, pp. 32-74. Letture indispensabili sono poi ALESSI 1986, pp. 360-401; gli scritti di DEZZA 1989, pp. 20 sgg.; SBRICCOLI 1998 e SBRICCOLI 2002; i molti studi di Massimo Vallerani (su cui vedi la bibliografia finale e in specie il volume VALLERANI 2005, disponibile in formato digitale dal 2009), le ricerche di Claudia Storti (specie quelle sulla materia statutaria, raccolte in STORTI STORCHI 2007, in cui si vedano le anche le *Note introduttive*, pp. VII-XLIII per un'ampia rassegna storiografica) e quelle di Antonio Padoa Schioppa (riunite a loro volta nel volume PADOA SCHIOPPA 2015). Sulla storiografia intorno alla figura e al ruolo del podestà ci si può affidare anche alla rassegna compiuta da GRILLO 2003, pp. 556 e sgg. e a quanto lo stesso scrive in particolare nel primo capitolo del suo recente volume sull'ordine pubblico nelle città medievali (GRILLO 2017).

La seconda è una sorta di monito che le fonti sempre, e più che mai in questo caso, rivolgono a noi storici: gli schemi logici, anche ben costruiti, funzionano ed hanno una loro utilità solo se siamo pienamente consapevoli che sono appunto solo schemi, cioè strumenti che ci piace utilizzare per leggere meglio la realtà, ma non sono e non possono essere la realtà o la sua descrizione.

Questo è particolarmente vero a proposito della *summa divisio* da molto tempo consolidata (ma anche discussa) tra gli storici del diritto e delle istituzioni, cioè quella tra processo accusatorio e inquisitorio, o se si vuole tra giustizia paritaria e gerarchica, statale e comunitaria, negoziata ed egemonica, privata e pubblica, o tra procedura debole e forte².

Si tratta di un binomio tanto noto da potersi dare per scontato, ma ormai anche molto criticato da diversi studiosi: lo metteva in discussione duramente, sia pure con la consueta forbitezza, già un ventennio fa, Severino Caprioli³ e ripetutamente, anche in tempi recenti, molti⁴ hanno sottolineato l'impossibilità di analizzare la giustizia comunale italiana con questo semplice schema binario, suggerendo di servirsi piuttosto come « metodi logici »⁵ e mostrando come l'evoluzione degli apparati pubblici, verso una sempre più decisa centralizzazione delle funzioni giudiziarie, sia

² Le diverse e molteplici coppie terminologiche scelte dagli studiosi appaiono molto interessanti e richiederebbero uno specifico approfondimento, che non è possibile svolgere in questo contesto. Ciascuna di esse pone infatti in evidenza l'uno o l'altro aspetto dei possibili differenti sistemi processuali e dei contesti politico-istituzionali in cui essi si sviluppano e si affermano. Il binomio *State – Community* si deve come noto a LENMAN – PARKER 1980; afferma che l'accusa affidata al solo offeso rende il processo penale una « lite privata » ad esempio Franco Cordero (CORDERO 1986, p. 45); i concetti di giustizia negoziata o egemonica sono stati compiutamente elaborati da Mario Sbriccoli (per un'enunciazione semplice e netta basti SBRICCOLI 2002, pp. 164 e sgg.); di giustizia paritaria e gerarchica parla in specie DAMASKA 1991, pp. 49 e sgg. e così via. Alla terminologia accennata si può aggiungere la definizione del processo inquisitorio *ex officio* come *ordo* « asimmetrico », su cui cfr. MECCARELLI 1998, p. 285-286; GIULIANI 1988; CHIODI 2018, p. 285.

³ Severino Caprioli critica la « credenza ancora dominante [che] contempla nel modello accusatorio e nel modello inquisitorio due specie preformate, più che archetipi » e scrive che « prudenza suggerisce invece di intendere i modelli non già come valori, ma come strutture » (CAPRIOLI 1991, p. 338).

⁴ Prende posizione con nettezza, ad esempio, Giorgia Alessi (ALESSI 2007 e pure ALESSI 2009); anche Sbriccoli afferma chiaramente che « il nuovo modello succede, ma senza rimpiazzarla interamente, ad una composita prassi processuale precedente, che solo convenzionalmente può essere detta “accusatoria”, e che, nel lasciarsi sostituire, sopravvive tuttavia per alcuni aspetti » (SBRICCOLI 1991, p. 114).

⁵ VALLERANI 2005, nelle pagine introduttive (specie pp. 10-11) e poi nei capitoli terzo (sul sistema accusatorio), quinto, sull'origine del sistema inquisitorio attraverso il caso di Perugia (con interessante appendice documentale), e sesto, sulla piena affermazione dell'*inquisitio* nella Bologna del XIV secolo.

avvenuta comunque sempre coinvolgendo la comunità popolare in molti e diversi modi, per cui accusa e inquisizione non sono due vie necessariamente distinte, ma in qualche modo tappe di un unico percorso.

Molto condivisibile è quindi l'affermazione di Vallerani che anche il processo inquisitorio si rivela attento alle dinamiche sociali⁶ più di quanto la rigida separazione tra accusa e inquisizione possa lasciar trapelare⁷.

Tutto ciò emerge con chiarezza anche nelle nostre fonti: fin dal primo sguardo, le sentenze podestarili della fine del Quattordicesimo secolo provano in modo piuttosto evidente che un passaggio nella Milano viscontea si è ormai compiuto, secondo un itinerario comune a molte altre realtà urbane dell'Italia centro-settentrionale, accantonando quasi totalmente le forme dell'accusa privata⁸.

Vi sono differenze, ad esempio, rispetto a quanto documentato per altre città italiane, a proposito del modo di procedere per il reato di aggressione (*insultum*). Se

⁶ VALLERANI 2005, p. 12. Concorde anche TREGGIARI 2020, specie pp. 35 e 46-47.

⁷ È stato sottolineato più volte dagli storici del diritto anche il carattere flessibile e variegato secondo diverse modalità e con maggiori o minori elementi di 'garanzia' per l'imputato. Sul punto cfr. ad esempio MECCARELLI 1998, p. 294; MECCARELLI 2007, pp. 578-579, e da ultimo, con ulteriori riferimenti bibliografici, CHIODI 2018, soprattutto pp. 285 e sgg.

⁸ Si tratta di un'evoluzione presente in molti altri ordinamenti cittadini, anche se non in tutti. Ad esempio ad Ascoli Piceno gli studi di Claudia Storti hanno accertato un passaggio generalizzato all'*inquisitio* già dal XIII secolo (STORTI STORCHI 1999, p. 447 e sgg.), mentre lo statuto lucchese del 1308, di stampo 'popolare', introduce «alcuni strumenti di freno», escludendo l'azione *ex officio* contro gli appartenenti al ceto popolare, salvo che per i reati più gravi, mentre nella redazione del 1331, col passaggio alla signoria, scompare ogni differenza ed immunità speciale a favore del principio di uguaglianza del soggetto penale, proprio come avveniva nello stesso anno anche a Bergamo (STORTI STORCHI 2002, pp. 517-518, 534 e sgg.). Sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia penale e del ruolo riservato al processo inquisitorio ed all'arbitrio del giudice, per il Trecento, anche Vallerani suggerisce di distinguere tra le città che definisce «tardo-comunali o neo-comunali», e gli statuti ivi redatti, e città «dominate da un governo signorile, diretto o indiretto». Se nelle prime, il ruolo ed i poteri del podestà si trovano spesso ad oscillare tra ampie concessioni e tentativi di controllo, laddove è oramai insorta la signoria, ed in specie nelle città viscontee, vi sono casi in cui lo statuto mantiene una forma pressoché invariata rispetto al Duecento ed altri in cui viene radicalmente riscritto, arrivando «a configurare un sistema giudiziario come espressione di un dominio che si serviva di persone fidate, di giudici ormai burocratizzati anche se stranieri e a termine» (VALLERANI 2011, p. 127 e sgg.). Proprio questi ultimi parrebbero i caratteri anche del podestà milanese dell'anno che stiamo esaminando, che come tale è quindi dotato di ampi poteri discrezionali, poiché concepito come «un esecutore della volontà del *dominus* e un difensore locale della sua sovranità» (*ibidem*, p. 147). Sulla scelta accurata del podestà da parte dei Visconti VALERI 1935, p. 117; SANTORO 1968, e vedi anche STORTI STORCHI 2001, p. 469 e sgg.; GRILLO 2010, p. 82 e sgg.

altrove⁹ lo scontro, per quel tipo di reato – che, anche per la sua frequenza, era comunque considerato minore –, avveniva ancora secondo una struttura ‘privatistica’ del processo, nella Milano del 1385 è invece sempre presente, per lo stesso reato, l’*inquisitio* condotta dal podestà e dai suoi *iudices*, mostrandoci pressoché compiuta quell’evoluzione che da oltre un secolo aveva segnalato Alberto da Gandino nel celeberrimo passo del suo *Tractatus de maleficiis*, citatissimo e posto da Sbriccoli come titolo di un suo forse altrettanto celebre saggio¹⁰.

Se intorno al 1286-1287, data ipotizzata per la redazione iniziale di quella parte del *Tractatus*, l’esperto pratico Alberto sottolinea che i giudici del podestà conoscono « de quolibet maleficio » « per inquisitionem ex officio suo », non ci stupisce davvero che ciò accada in modo ancor più indiscutibile nella Milano di cent’anni dopo, nella quale hanno già trovato piena esplicazione tutte le ragioni e le condizioni che hanno portato all’emersione del penale pubblico e che, nei tribunali ecclesiastici come in quelli secolari, hanno accompagnato il passaggio dell’*inquisitio* da modo straordinario ad ordinario di procedere¹¹.

Non solo quindi i casi di *insultum et aggressura*, con o senza armi vietate, con o senza spargimento di sangue, che costituiscono la netta maggioranza dei casi sentenziati¹², ma per tutti i reati giunti a sentenza nel semestre che stiamo esaminando, il

⁹ Si pensi ad esempio a quanto emerge dal materiale bolognese studiato sempre da Massimo Vallerani una ventina di anni fa: a Bologna infatti, non solo nel XIII secolo, ma anche nel Trecento inoltrato si ricorreva ancora normalmente alla forma accusatoria (VALLERANI 1997; il dato è sottolineato anche da SBRICCOLI 1998, p. 98). Un interessante termine di raffronto è rappresentato dai documenti vercellesi recentemente analizzati per gli anni 1377-1378. Anche in tali atti i casi in cui si è fatto ricorso a forme accusatorie sono del tutto occasionali, prevalendo nettamente la forma inquisitoria (cfr. CAMPISI 2018, specie p. 136 e sgg.).

¹⁰ Il testo del trattato si legge, come noto, in ALBERTO DA GANDINO II. Il passo qui evocato è ripreso ampiamente da SBRICCOLI 1998. Secondo l’interpretazione offertane da Massimo Vallerani, Gandino non si limita a certificare il superamento generalizzato dell’accusa a vantaggio dell’inquisizione, ma sostiene ed avalla il cambiamento sotto il profilo ideologico-politico, operando un sostanziale « svuotamento » dell’accusa e manifestando una « strutturale avversione » ad essa (VALLERANI 2009, specie pp. 44-45). Sulla figura e l’opera del celebre giurista medievale, oltre al classico studio di ALBERTO DA GANDINO I, segnalò per tutti gli scritti di QUAGLIONI 1999; MINNUCCI 2000; TREGGIARI 2020, p. 29 e sgg.

¹¹ Per l’evoluzione della dottrina canonistica tra Duecento e Trecento si rinvia da ultimo a CHIODI 2018 ed alle fonti ivi citate: lo studio mostra chiaramente come i grandi canonisti trecenteschi, da Giovanni d’Andrea a Francesco Zabarella, fossero pienamente convinti che nel processo iniziato *ex officio* per inquisizione il giudice dovesse essere libero di procedere senza indugi, senza attendere che si presentasse un accusatore, così da sventare possibili frodi e assicurare la punizione dei rei (cfr. pp. 296-297).

¹² I casi di *insultum et aggressura* con armi, nei quali quindi all’inquisito si contesta anche il porto d’armi proibite, sono poco più di venti, 4 dei quali sfociati in omicidio; assai più numerosi, una settanti-

tipo di procedura seguita è quella inquisitoria, nella quale l'indagine e la ricerca degli elementi probatori sono interamente guidate dal giudice, a prescindere dalla via attraverso la quale è pervenuta alla sua conoscenza la notizia di reato.

Lo statuto milanese, che pure contiene innanzi tutto la disciplina del processo di tipo accusatorio, rivela, fin dalla terminologia usata, quella situazione più fluida nella quale all'accusa in senso proprio si affiancano altri modi con cui può esplicarsi l'iniziativa privata nel processo penale, quale la semplice denuncia¹³.

Questa incertezza terminologica trova un interessante riscontro anche nel *Liber sententiarum*, ed in particolare in un provvedimento di remissione successivo all'emessa condanna, che – come avviene non di rado – lo scrupoloso notaio del comune annota, indicando che il reo deve essere « canzelatus ».

Un certo « Albertolus », mugnaio poverissimo, è stato condannato il 16 settembre del 1385 al pagamento di 50 lire di terzoli per aver aggredito la suocera¹⁴ con un coltello da cucina. Il suo processo risulta istruito *ex officio* con *inquisitio*, secondo lo schema che, come vedremo, ricorre più di frequente, vale a dire a partire da una pubblica fama, convalidata dalla susseguente *clamosa* insinuazione di persone degne di fede e suffragata ulteriormente dalla notifica di un anziano della parrocchia¹⁵. A causa proprio della sua povertà, l'uomo non ha potuto versare la sanzione pecuniaria e ha visto convertirsi la multa in pena detentiva.

na, quelli in cui l'*insultum* e l'aggressione avvengono con mani, piedi o altri oggetti, più o meno improvvisati (bastoni e pietre, ma anche pentole, vanghe o altri attrezzi da lavoro) o anche con un coltello, non sempre catalogato, evidentemente, tra le armi proibite. In molte di queste vicende, all'imputazione per l'*insultum* si aggiungono quelle per altri reati come ingiuria, *decapilatio*, minacce. Come emerso e sottolineato da più parti durante lo svolgimento del convegno nel dicembre 2019 e come risulta dagli studi qui raccolti, non è possibile allo stato formulare ipotesi attendibili circa le ragioni per le quali tra le sentenze in esame compaiono prevalentemente reati di questo tipo, e manchino, ad esempio, totalmente altre fattispecie quali il falso, la lesa maestà, l'usura e così via. L'arco di tempo molto breve e l'impossibilità di fare, al momento, un puntuale confronto almeno con altri semestri tra quelli per i quali i registri si sono conservati sconsiglia di tentare qualsivoglia spiegazione. Un raffronto può essere tentato con altre realtà come Ivrea (PENE VIDARI 1970) o con quanto emerge dai registri vercellesi coevi da poco esaminati, per i quali si osservano le stesse proporzioni (CAMPISI 2018, p. 139 e sgg.).

¹³ Cfr. *Statuta criminalia*, cap. 2, f. 1v, *De accusatione, seu denunciatione danda Exemplata* (su cui vedi anche nota 113 e relativo testo). Assai maggiore è, come si vedrà, lo spazio dedicato ai casi e alle forme del processo per *inquisitio* (cfr. *Statuta criminalia* 1594, cap. 3 -7, ff. 2r-3r).

¹⁴ La circostanza del legame di affinità non emerge in verità dalla sentenza ma dalla successiva supplica sulla quale si veda subito oltre.

¹⁵ *Liber sententiarum*, f. 53r-v.

A diversi anni di distanza, si trova ancora in carcere, allorché, ottenuto anche un *instrumentum pacis* dalla figlia ed erede della donna (forse sua moglie?), rivolge una supplica a Gian Galeazzo segnalando, unitamente ad esso, l'esistenza di circostanze attenuanti che non erano potute emergere a suo tempo proprio perché, troppo povero, non aveva potuto permettersi alcuna difesa.

La petizione ottiene l'effetto sperato e Albertolo lascia il carcere il 22 febbraio del 1391 su ordine del podestà allora in carica, Prendepart de la Mirandola.

Come di consueto, tutti gli atti – *instrumentum pacis*, lettera di supplica e mandato del Signore di Milano indirizzato al podestà – sono interamente trascritti nei margini accanto alla sentenza ¹⁶.

Possiamo così leggere con quali parole, nel rivolgersi «humiliter» al «Dominus Mediolani», il supplicante racconta il proprio caso ed apprendiamo quindi che l'uomo aveva agito con l'intenzione di «corigere et castigare» la fastidiosa suocera, e che per questo «cum ea rixam aliquam habuisset» e «porrecta fuit accusa tunc iudici malleficiorum domini potestatis Mediolani, quam quidem accusam propter eius inopiam non potuit deffensare», tanto da finire condannato troppo severamente ¹⁷.

Per due volte dunque, l'estensore della supplica ricorre al termine 'accusa' per indicare un processo nel quale tutto lascia supporre che si sia seguito il sistema inquisitorio, a conferma, come si diceva, di un uso facilmente promiscuo della terminologia.

Vi è in realtà, nella nostra raccolta, una sola vera eccezione al processo *ex officio*, come vedremo, perfettamente coerente con la normativa statutaria milanese e con le logiche sottese al processo.

Tenendo per un momento da parte quest'unico caso di vero e proprio processo accusatorio – e accanto a questo separando dall'insieme della raccolta pure un'altra sentenza, che costituisce un genere differente perché dà esecuzione a una condanna non pronunciata dallo stesso tribunale podestarile, ma dall'inquisitore ecclesiastico –, se ci soffermiamo su tutti gli altri casi, troviamo, come si accennava, una omogeneità di forme quasi totale.

Vi sono, indubbiamente, elementi distintivi, che dipendono soprattutto dalle circostanze concrete, ma in tutti il notaio precisa sempre che si è proceduto «per modum» o «per viam» o «per formam inquisitionis».

¹⁶ *Ibidem*, *Addenda*.

¹⁷ *Ibidem*.

Come prescritto dallo statuto¹⁸, di questa *inquisitio* è redatto un preciso ed accurato documento nel quale le circostanze del fatto per cui si indaga sono descritte dettagliatamente¹⁹.

Il dato emerge con evidenza dal continuo riferimento ad esso presente nelle sentenze²⁰.

In questa *inquisitio* scritta compaiono, dove ci sono, i testimoni²¹, i precisi riferimenti di luogo (ad esempio l'ubicazione delle case, quando i fatti criminosi sono accaduti dentro una dimora privata o le coordinate di luoghi pubblici come le strade)²² e di

¹⁸ A norma del capitolo 3 degli statuti criminali, le formalità richieste per una valida *inquisitio* prevedono la redazione di un *titulus* scritto, che deve recare, indicati in modo preciso, luogo, data e circostanze del delitto. Tale documento va consegnato all'inquisito almeno un giorno prima, poi si procede all'interrogatorio, verbalizzando con precisione le sue dichiarazioni sia *negative* sia *affermative*. Si prosegue con l'audizione dei testimoni, facendo loro domande circostanziate e sempre verbalizzando. Va concesso quindi un termine per la difesa di 15 giorni (si veda sul punto anche nota 77), dopo il quale, se ci sono i presupposti, si passa ai tormenti. Entro 30 giorni il giudice infine deve concludere il processo con una sentenza di condanna o di assoluzione (*Statuta criminalia*, cap. 3, f. 2r).

¹⁹ Il termine stesso di *inquisitio* continuerà ad essere usato dai pratici e dai giuristi, specie lombardi, dei secoli successivi, proprio per indicare non solo le forme *ex officio* del processo ma l'atto scritto con il quale si procede alla citazione dell'imputato. Su questi aspetti cfr. GARLATI GIUGNI 1999, pp. 132-133; MONTI 2011, p. 433 e sgg.

²⁰ In tutte o quasi, con minime varianti, il notaio scrive che si è proceduto « per modum et viam inquisitionis contra eum formate », si richiamano le indicazioni specifiche sui fatti raccolte in quell'atto (« loco et tempore in dicta inquisitione contentis »), e si dà conto del termine concesso all'inquisito « ad sese defendendum et excusandum a scripta inquisitione et a contentis in ea contra eum formata ut supra » (traggo queste frasi, a mero titolo esemplificativo, da *Liber sententiarum*, f. 5r-v).

²¹ Se ne accenna ad esempio nel caso del processo aperto dal podestà Andrea Pepoli e dal giudice Domenico Ottobelli d'Alessandria contro un presunto ladro ed aggressore che tuttavia le testimonianze, raccolte dal medesimo giudice, infine scagionano: l'assoluzione datagli da Carlo Zeno avviene « per legitimas atestationes et probaciones coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas » (*Liber sententiarum*, f. 11r); anche in un altro caso, i « dicta testium et probationes ydoneas per dictum dominum iudicem malleficiorum receptas » dimostrano vero l'insulto ma non altri capi di imputazione (f. 14v), mentre conducono alla condanna di Carlo di Barlassina (f. 52r-v: anche qui a raccogliere le testimonianze era stato Domenico Ottobelli). Si veda del pari a f. 54r e ancora a f. 56v, e a f. 60v, il richiamo a « dicta testium coram nobis legitime in iudicio receptorum ».

²² Ad esempio: nel caso dell'omicidio per accoltellamento avvenuto « in strata publica sita in territorio ... loci de Brisio », si precisa che « strate et loco comisi criminis et malleficij suprascripti coherent ab una parte via mulinaria, ab alia tenetur per Carlum de Carne et ab aliis partibus accessus » (*Liber sententiarum*, f. 5v). Vincenzo Cagarave viene invece aggredito « in strata publica, cui strate certo loco comisi criminis coherent ab una parte flumen Neronis, ab aliis duabus partibus strata, salvo etcetera » (f. 6r). Analogamente, in un altro caso di aggressione, si dice « in strata publica, cui loco criminis commissi

tempo (con la data indicativa e l'orario, in particolare se notturno)²³, il tipo di arma usato²⁴, il numero e le caratteristiche delle ferite²⁵, nel caso di reati di sangue, oppure gli oggetti danneggiati o rubati²⁶.

choerent ab una parte dicta ecclesie Sancti Fidelis, ab alia magistri Petri de Bononia et ab aliis strata » (f. 23v). Con precisione si indica anche dove è ubicata la casa della querelante Clara de Regnis: « sita in dictis porta Vercelina, parochia Sancte Marie Secrete, cui domui choerent ab una parte Andrioli Ruberii, ab alia parte prestinum Georginii Mantegatii, ab aliis partibus strata » (f. 7r). Anche in un altro caso in cui risulta una querela, la casa dei querelanti è indicata con le precise coerenze (f. 24r). Più spesso il passaggio è riassunto e semplificato con l'espressione « choerentiae in inquisitione », a indicare che i dati precisi che non vengono riportati sono comunque reperibili in quell'atto (ad esempio ff. 1v, 3r).

²³ L'omicidio per cui è processato « Iohanollus dictus Barachinus de Raude » è avvenuto « de anno presenti curenre MCCCCLXXXV et mense marcii proximi praeteriti dicti anni » (*Liber sententiarum*, f. 1v) e così anche un altro delitto avvenuto in luglio (ff. 90v-91r). I 'vagabondi' Anes de Lamagnia e il comasco Antonio compiono i loro furti « noctis tempore » (f. 10r e f. 66r-v), come l'effrazione e il furto commessi nel mese di ottobre da Beltramo di Erba (f. 67v) e lo stesso vale per l'*insultum* di cui è accusato un certo Antonio, peraltro poi assolto (f. 65v) e per il complesso crimine denunciato dai frati di San Celso (f. 83v). L'aggressione di un certo Anselmo de Fenegroe ai danni di Francesco di Varese è stata compiuta « de presenti anno mensis ianuarii proximi praeteriti » (f. 30r) e così via.

²⁴ Ci si colpisce « cum stocho uno evaginato », (*Liber sententiarum*, ff. 1v, 16v, 30v, 55r, 85r); « cum una lancea » (ff. 17r, 54v); « cum martello uno » (ff. 17v, 19v); « cum una daga evaginata » (ff. 19r, 77v, 78r, 86r); « cum una spata » (f. 87r); stocco e coltellessa contro daga sono le armi di una rissa (f. 75r); altrove ci si scontra « cum stocho uno quem habebat ad latus et cum bastono uno ligni » (f. 3r); un bastone di legno anche a ff. 4r, 23r, 81v. Di un'aggressione commessa « armis offensibilis et defensibilis, videlicet spatibus, cultellis a gallono pergamaschis et daughis » si parla a f. 4v (la stessa espressione 'armi di offesa e difesa' indica una coltellessa e una spada usate da due fratelli per un assalto, a f. 71r); numerosi sono i coltelli, portati appositamente o afferrati al momento (cfr. ad esempio l'aggressore che sottrae all'avversario « unum ensem ... quem dictus Martinus habebat ad latus » e con quello lo percuote, f. 12r-v o colui che con « una cortellesia » colpisce di piatto per tre volte il suo nemico sulle spalle, f. 13v; una coltellessa è usata anche per altre aggressioni, ff. 39r, 65r; un coltello da pane è usato spessissimo, ff. 25r-v, 32r, 32v, 36v, 42v, 55v, 74v, 94r; coltello 'agalono' a ff. 29v, 30r, 48r). Con stocco, spada e pietre colpiscono tre imputati per una medesima aggressione: i due uomini sono armati, la donna ricorre alla sassaiola (f. 15r-v). Ci si offende ancora « cum lapide » (ff. 9r, 14v, 16r, 19v, 34r), « cum pugno » (ff. 6r, 14r, 28r, 38r, 41v, 42r, 43v, 44v, 56 – pugni e spada; f. 57v – pugni e pietre) oppure « cum manibus » (ff. 9r, 61r), e vi sono altrove oggetti vari di ogni genere: « cum uno agugliato ferato » (f. 20r); « cum pignata una terre », « cum pecia una carnis » (f. 3r); « cum tenalia una » (f. 31r); « cum una furcha ferii » (ff. 33v, 82v); « cum uno scripuo ligni » (f. 34v); « cum una mesora a blado » (f. 40v); « cum maleo uno ferii » (f. 58r); « cum uno reparatore ligni » (ff. 60r e 60v); « cum una cornheta ligni » (f. 70v); « cum pomello unius spate » (f. 76r). « Cum unguibus et pugnibus », graffiandosi e prendendosi « per capillos », le donne colpiscono altre donne, secondo un irriducibile stereotipo (ff. 81r, 81v-82r).

²⁵ In caso di ferimenti o percosse si precisa sempre il numero dei colpi, quali parti del corpo sono ferite, e si presta attenzione al particolare decisivo dell'eventuale *effusio sanguinis*. Ad esempio: « in capite de retro una percussione cum sanguinis effusione » (*ibidem*, f. 1v); « super vultu una percussione sine sanguine » (f. 3r e simile a f. 6r); « super brachio destro una percussione sine sanguine » (f. 4r); « in manu destra, in digito indice ipsius manus, uno vulnere cum magna sanguinis effusione taliter quod manus predicta est de-

In caso di ingiurie, si riferiscono con precisione le parole insultanti²⁷ e quasi sempre sono indicati tutti gli elementi utili all'accertamento del giudice²⁸.

bilitata » (f. 4v); « super capite prope frontem una percussione et vulnere cum sanguinis effusione » (f. 9r); « in brachio sinistro » (ff. 12v, 19r); « super digito marmeluco manus dextre » (f. 14v); « in digito pollice ... in digito anulari prope digitum anulinum » (f. 82v); « una percussione super chapite a parte desstera cum sanguinis efusione et aliis duabus super spatulis sine sanguine » (f. 20r); « in mano sinistra una percussione cum sanguine » (f. 25v); « super morono sinistro una percussione cum sanguine » (f. 28r); « in tempia sive maxilla dextra » (f. 34v); « super naxo ... cum magna sanguinis effusione » (f. 48r); « in gamba tetra prope genu » (f. 55v); « in nadeqa sinistra » (f. 86r); « in genu tibie destre » (f. 94r). Sono tutte elencate le sette ferite, tutte con effusione di sangue, subite da un certo Andriolo (f. 65r) e le sei subite da Airolto, non si sa però da chi, dato che l'inquisito viene assolto! (f. 87r). Di un altro, Gregorio, colpito in volto con una pietra, si dice che subi « uno magno vulnere cum sanguinis effusione, ex quo vulnere proyecit de ore dicti Grigorii unum dentem maselarem » (f. 72r). Cristoforo da Meda, che cerca di « strangorare » un certo Nicorino, ovviamente lo prende « cum manibus ... ad gulam » (f. 21r).

²⁶ Così è descritta ad esempio la refurtiva sottratta dalla camera di un « hospicio »: « de una borseta ... in ambrosanis libris sex et solidis novem terziolorum; item pelandam unam brunam et rubeam valoris et extimationis librarum sex solidorum octo terziolorum et paum unum caligarum, quarum una erat coloris rubei et altera brune, valoris et extimationis librarum trium terziolorum » (*ibidem*, ff. 10v-11r). Ad un certo Antonio viene tolta dal capo « biretam unam viridam valloris solidorum X imperialium » (f. 22r). Secondo quanto dichiarato dalla presunta vittima, un uomo avrebbe compiuto a suo danno il furto dapprima di « culcedram unam magnam ponderis librarum centum, pecuniarii valoris librarum ottuaginta terziolorum et plumatum unum ponderis librarum L, pecuniarii valoris librarum treginta terziolorum; cultram unam lini de teli otto, valoris XXXII terziolorum; copertorium unum drapi rubei lane, valoris librarum viginti quinque terziolorum et materazum unum vergatum, valoris librarum otto imperialium » e in una seconda occasione anche di « equum unum brunum, valoris librarum viginti quinque imperialium et dictum equum et res viam exportavit » (f. 24r, su questo caso vedi nota 56 e testo corrispondente). Il furto commesso da Beltramo di Erba in una notte di ottobre in casa di Stefano Carboni comprendeva un ricco bottino di « cotarditas tres panni blancti abotonatus botonis argenteis ad manicas et cum bindellis auri ad capitum et ad manicas ... cotarditam unam panni morelli cum botonis argenteis et bindello auri ad capitum et ad manichas ... clamidem unam panni beretini ... anullum unum cun sanfirio ... bursenam unam sirici ... tesutum unum sirici argenti ... medium brachium panni blancti cum libris tribus repi ... capiceos tres, quorum unus erat panni beretini et alii duo panni blancti ». Di tutto si indica il preciso valore, il cui ammontare complessivo raggiunge le 94 lire e 10 soldi (f. 67v). Sono puntualmente elencati uno per uno abiti e suppellettili strappati violentemente ad un malcapitato che viene anche picchiato (f. 79v-80r).

²⁷ Eloquente sotto tutti questi aspetti, ad esempio, la sentenza emessa il 1° luglio 1385, che merita di essere qui riprodotta con una certa ampiezza. Vi si legge che i condannati sono « Catellolam de Marliano, filiam quondam Antonii et uxorem Iacomoli de Lesmo; Iohanum, filium suprascripti Iacomoli de Lesmo, ambos porte Horientalis, parochie Sancti Paulli in Conpedo », contro i quali il processo si era svolto, « per modum inquisitionis contra eos formate in eo, de eo et super eo quod loco et tempore in suprascripte inquisitione contentis », sotto la giurisdizione del precedente podestà, il « nobillem et egregium militem dominum Andream de Pepollis », con l'ausilio dello « spectabilem virum dominum Domenichum de Ottobelis de Lexandria, iudicem malleficiorum prefati domini Andree ». Dalla documentazione contenuta in tale processo, risulta che « Catellola et Iohanus et uterque ipsorum superius inquisiti mallo modo et ordine,

Ad avviare le indagini risulta sempre il magistrato, che ha saputo del possibile verificarsi di un reato, cioè, per seguire il preciso frasario notarile, un atto compiuto « malo modo et ordine » e « contra formam iuris statutorum, decretorum et ordinamentorum domini prelibati et communis Mediolani »²⁹.

Circa il modo con cui la notizia è stata portata a conoscenza del giudice ci sono però alcune differenze, che convalidano le sottolineature storiografiche, cui si accennava in apertura, circa i molteplici modi e le diverse gradazioni con cui l'intera popolazione cittadina viene coinvolta nello svolgimento di un processo³⁰.

In un suo recentissimo studio dedicato al sistema delle denunce anonime nell'Umbria medievale e della prima età moderna, Ferdinando Treggiari osserva che

« l'amministrazione della giustizia comunale presentava due tipologie di soggetti: da un canto, organi incardinati, seppure temporaneamente, nella struttura amministrativa pubblica (*potestas, capitaneus, officiales, iudices* ecc.); dall'altro, soggetti di estrazione squisitamente sociale, chiamati dalle magistrature di governo a svolgere funzioni essenziali all'amministrazione della giustizia, prodromiche, come la denuncia, alla repressione degli illeciti³¹, soggetti che gli statuti delle città

animo et intencione iniuriandi et iniuriam facendi Anselmollo de Medicis, filio quondam Alberti, predictarum porte et parochie, iverunt ad domum habitationis ipsius Anselmoli et eidem Anselmollo dixerunt plura verba iniuriosa videlicet: "O cogoza, o ruffiana uxoris tue!", "Veni foras!" et multa alia verba iniuriosa eidem dixerunt; et predicta omnia et singulla commissa et perpetrata fuerunt per suprascriptos Catellolam et Iohanum et quemlibet ipsorum superius inquisitos locis et temporibus in dicta inquisitione contentos contra formam iuris decretorum prefati domini nostri, statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani et contra honorem regiminis nostri et curie nostre ». Il giudicante dichiara dunque che « constat nobis et curie nostre predicta omnia et singulla in dicta inquisitione contenta fuisse et fore vera et per ipsos inquisitos fore comissa per legitimum confessionem coram dicto domino iudice per Iacomolum de Lesmo, patrem et legitimum ministratorem » dei due imputati (*ibidem*, ff. 9v-10r). L'invito « quod ipse debebat ire ad se suspendendum » è violentemente rivolto a un'altra vittima, insieme a gesti volgari (« etiam feci eidem cum manibus ficas », f. 31r); un altro aggredito è anche accusato di essere ladro e « proditor » (f. 33r) e così via.

²⁸ L'azione criminosa è dipinta talora con piccoli dettagli realistici: di un certo Giovanni Plantanida, che si sarebbe introdotto in una casa privata « volendo robare », si aggiunge che avrebbe aggredito la moglie del padrone di casa: « cepit ipsam Iohanolam et eam rebutavit per personam faciendo eam clamare "auxilium, auxilium" sine sanguine » (*ibidem*, f. 11r), mentre « Arasimolus de Laude » afferma che il prepotente « Petrollus Surigonus » ha strappato « de caput eius capuzium unum drapi lane valoris solidorum duodecim », portandolo via « contra voluntatem dicti Arasimoli », ma risulta poi trattarsi di accuse infondate in entrambi i casi (*ibidem*). Su quest'ultima sentenza si vedano anche le ricostruzioni proposte, nei saggi contenuti in questo volume, da Alessandra BASSANI 2021 (nota 32 e testo corrispondente) e da Roberto ISOTTON 2021 (nota 129 e testo corrispondente).

²⁹ Così ad esempio *Liber sententiarum*, f. 4v, ma frasi identiche o molto simili sono una costante.

³⁰ Su questo aspetto si veda ad esempio DEZZA 1989, pp. 12-63.

³¹ TREGGIARI 2020, p. 30.

umbre definiscono – così ancora Treggiari – *boni homines*, cioè *cives* di buona reputazione, selezionati all'interno della stessa ripartizione territoriale della città e del distretto, nella quale erano destinati ad operare »³².

Le nostre sentenze mostrano attuato un meccanismo simile nella Milano di fine Trecento.

In perfetta e coerente applicazione delle regole imposte quasi due secoli prima al processo inquisitorio da papa Innocenzo III nella celeberrima decretale *Qualiter et quando* (X 5.1.17), considerata universalmente il fondamento di ogni altra norma sul tema, comprese quelle degli statuti³³, in un gran numero di casi tra quelli raccolti nel registro del 1385, il primo elemento considerato dal giudice milanese è la fama che costituisce tuttavia solo una sorta di indispensabile presupposto³⁴.

Ad essa si accompagnano poi molto spesso le informazioni fatte giungere al magistrato da persone non identificate (almeno non nella sentenza), che non rive-

³² L'autore prosegue osservando anche che « Il loro continuo e periodico ricambio dilatava la partecipazione comunitaria al dovere della denuncia, rendendo plausibile la definizione della giustizia comunale come "giustizia consociativa" » (il riferimento è a MUCCIARELLI 2018, p. 220) e sollevando qualche critica rispetto allo schema giustizia comunitaria-giustizia egemonica elaborato da Sbriccoli (TREGGIARI 2020, p. 30, nota 9).

³³ Gli elementi contemplati e le precise parole della decretale, sempre esattamente ripetuti dal notaio milanese del 1385, sono ricorrenti anche nel *Liber inquisitionum* perugino di un secolo prima (MARINELLI MARCACCI 1975), e si ritrovano ad esempio nel processo contro Giacomuccio studiato da CAPRIOLI 1991, che su questo fondamentale testo si sofferma alle pp. 345 sgg.; vedi poi anche MINNUCCI 2000, p. 296 e sgg.; VALLERANI 2009, p. 45 e sgg., e più di recente soprattutto CHIODI 2018, al quale rinvio per ulteriore bibliografia, e TREGGIARI 2020, p. 29.

³⁴ L'indicazione della « fama pubblica precedente » è presente nella larghissima maggioranza delle sentenze. Sulla fama come indispensabile elemento processuale si può tener presente l'ormai classico studio di MIGLIORINO 1985, nonché THÉRY 2003, pp. 119 e sgg. La pone in stretta correlazione con l'affermarsi del sistema inquisitorio, attraverso l'analisi del *Tractatus* di Alberto da Gandino, VALLERANI 2009, pp. 48 sgg. che torna sul tema anche in VALLERANI 2011, p. 120 e sgg. Si sofferma sull'argomento con puntuale ricostruzione, correlando le diverse decretali che ne trattano e segnalandone la funzione 'di garanzia', da ultimo CHIODI 2018, specie pp. 283-284 e con ulteriore approfondimento sulla « funzione surrogatoria della fama rispetto all'accusa » alle pp. 294 e sgg. ed anche più oltre, 300 e sgg. Una sentenza podestarile pavese di metà Duecento, frutto di una *inquisitio* aperta sul presupposto della fama è anche quella recentemente studiata da FUGAZZA 2017, che illustra il nesso tra fama ed avvio *ex officio* del processo in epoca che precede di alcuni decenni anche l'elaborazione del gandiniano *Tractatus de maleficiis* (specie p. 3 e sgg.); per una casistica simile alla nostra si veda pure CAMPISI 2018, specie pp. 136 sgg. Come rilevato dalla storiografia, peraltro, quella veicolata formalmente dalla pubblica fama era in realtà « una notizia che lungi dall'essere davvero pubblica, spesso proveniva da delazioni individuali o dall'esito dell'attività di una spia » (BENEDETTI 2010, p. 22).

stono apertamente un ruolo pubblico né hanno alcun obbligo di denuncia né – e questo è un punto essenziale – hanno un personale interesse nel segnalare il fatto, ma che proprio perché imparziali e degne di fede (anche questo era un dato presente nella *Qualiter et quando* e sempre richiamato nella giustizia comunale) forniscono al podestà e al suo *iudex* elementi che devono e possono esser presi come punto di partenza per un'indagine.

Si può qui chiaramente convenire con le parole di Treggiari per cui «l'interesse del denunciante, non personale ma civico, veniva così a coincidere con l'interesse pubblico, testimoniando a suo modo anch'esso la coesione del tessuto sociale attorno al valore del *bonum commune*»³⁵.

La formula puntualmente usata in questi casi dal notaio milanese è quindi «fama publica precedente et clamoxa insinuacione subsequente, non a malivolis nec suspectis personis sed fidedignis»³⁶.

In molti casi, questi presupposti possono bastare ad aprire una *inquisitio* che porti il giudice stesso a raccogliere elementi di prova.

Più spesso però, a questi primi due fattori se ne aggiunge un terzo, che certamente conferisce ulteriore forza alle decisioni del giudice, e cioè l'intervento di una figura con un maggiore rilievo pubblico rispetto ai *cives* (che sono autorizzati spesso a rimanere anonimi), cioè l'anziano o gli anziani della parrocchia, individuati puntualmente per nome, i quali, in questo caso adempiendo ad un preciso obbligo imposto dallo statuto³⁷, – tanto che la sua inadempienza può condurre a sua volta l'anziano a processo, come vedremo – informano il podestà del compimento di un reato attraverso la propria *significatio*, *notificatio* o *denunciatio*³⁸.

³⁵ TREGGIARI 2020, p. 33. Lo stesso autore rileva peraltro che in alcuni casi poteva esistere anche un interesse personale del denunciante, quando in particolare la norma statutaria prevedeva la assegnazione al denunciante di parte della sanzione pecuniaria inflitta al condannato (sul punto si veda, anche nelle sentenze milanesi, testo corrispondente a nota 66).

³⁶ Anche questa formula ricorre con grande frequenza (cfr. ad esempio *Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r-v, 6r, 22r, 23r, 31r, 31v e così via).

³⁷ Lo statuto impone agli anziani di denunciare entro 8 giorni ogni violenza, occupazione, invasione, molestia e turbativa avvenuta nella loro parrocchia ammonendoli che in caso di negligenza potranno subire a loro volta *inquisitio* e relativa condanna (*Statuta criminalia*, cap. 142, f. 23r, la rubrica, esplicita, enuncia che vi si tratta: «De violentiis notificandis per Antianos Parochiarum, Rectores, Consules, Officiales, et communia terrarum»). Cfr. VERGA 1901, p. 15 e sgg.

³⁸ Il primo termine è di gran lunga il più usato: lo ritroviamo in oltre 60 casi, mentre per 3 sole volte è usato il sinonimo *denunciatio*. Si parla di «notificazione» a ff. 35r, 53r ed a 75r e, a conferma

Quella che impone agli anziani di vigilare sulla zona di loro competenza e segnalare le violazioni di legge lì perpetrate è una prescrizione assai antica, contemplata dalla legislazione statutaria di molte città italiane, ancora presente nel trecentesco statuto milanese e in quelli coevi su di esso modellati³⁹, e destinata a vita ancora lunga nel territorio lombardo.

La storiografia giuridica a questo proposito ha da tempo sottolineato il fatto che «la collettività imponeva a soggetti variamente qualificati ... di dare impulso al procedimento sanzionatorio, pur senza interesse proprio, pur senza essere in ispecie la parte lesa del *maleficium*. Quest'atto veniva detto *denunciatio*»⁴⁰: in questa *denunciatio* si vede lo svolgersi del lungo cammino «iniziato quando accanto al singolo, direttamente lesa da un contegno sanzionato, s'intravvide offesa la collettività stessa»⁴¹.

Arrivati alla fine del Trecento, il meccanismo è dunque più che consolidato; se però in altre realtà se ne è constatato un declino o quanto meno una perdita di centralità già all'inizio del XIV secolo⁴², il *Liber sententiarum* ce ne mostra al contrario la vitalità ancora notevole a Milano⁴³: gli anziani milanesi appaiono infatti molto at-

della fluidità ed 'intercambiabilità' della terminologia usata, troviamo anche, ad esempio, l'espressione «ex significatione et querella» (*Liber sententiarum*, f. 79r).

³⁹ Norme del tutto analoghe si trovano ad esempio negli statuti di Monza e Lodi, su cui cfr. SOLMI 1931, pp. 37 e sgg.; STORTI STORCHI 1993a, p. 247.

⁴⁰ CAPRIOLI 1991, p. 348. In particolare, a tutti gli abitanti di *castra* e *villae* gli statuti perugini imponevano di catturare gli omicidi e consegnarli, oppure almeno di denunciare l'avvenuto crimine. Cfr. su questo anche TREGGIARI 2020, p. 33. Per un parallelo con la Bologna tardomedievale cfr. anche RUBIN BLANSHEI 2010, p. 366 e sgg.

⁴¹ A proposito della Perugia di fine Duecento, Caprioli spiega che il processo penale lì applicato vede *accusatio* o *denunciatio* e *inquisitio* non come «tre diverse forme per l'inizio e lo svolgimento del processo, ma fasi di questo». Con la parola *accusatio* infatti viene indicata sia quella proposta attraverso il *libellus* per i *maleficia personalia*, sia, in senso più largo, «ogni notizia data al giudicante, relativa ad un fatto sanzionato» (CAPRIOLI 1991, p. 348). Lo stesso ribadisce Sbriccoli, sottolineando come in questo sistema 'misto', si verifici chiaramente una crescente espansione della funzione inquirente (SBRICCOLI 1998, specie pp. 89-90 e sgg.). Cfr. anche le osservazioni di Storti a proposito degli statuti di Ascoli, p. 447 e sgg.: molte somiglianze anche qui. Circa le origini canonistiche del termine e del concetto si può tener presente anche TAMMARO 2008, specie p. 239 e sgg.

⁴² Così per il caso di Firenze rileva ZORZI 1994, pp. 49-50.

⁴³ In Lombardia come è stato più volte segnalato dalla storiografia, il ruolo degli anziani rimane rilevante sia in età sforzesca (si veda il decreto del 16 dicembre 1468 che ne disciplina ruolo e funzioni, in *Antiqua ducum*, p. 366), sia nei secoli seguenti, ed è attestato fino al Settecento inoltrato. Cfr. ad esempio GARLATI GIUGNI 1999, p. 79 e sgg.; ANTONIELLI 2010, p. 10 e sgg.; ARCANGELI 2010, p. 67 e sgg.; ANTONIELLI 2015, pp. 107-139 (con ulteriore bibliografia a p. 107, nota 1); BUONO 2018, pp. 168-170. Per la loro funzione in ambito sanitario in età viscontea si veda anche ALBINI 1982, pp. 84-86.

tivi e solleciti nell'adempire a questo loro obbligo, su cui probabilmente anche lo stesso podestà e i suoi giudici si dimostrano particolarmente attenti.

La riprova di tale circostanza è offerta da un caso in cui, nell'estate del 1385, sempre in ottemperanza al citato statuto, un anziano finisce sotto indagine per aver negligenemente omesso la sua denuncia, anche se poi viene assolto: secondo quanto enunciato puntualmente dal notaio addetto, erano imputate due donne, « Domnam de Pri-naris ... et Mandalenam de Anno(no), .. ambas meletricis », unitamente ad un certo « Iohanolum de Pissina, filium quondam domini Galvaneii, anzianum parochie Santi Stefani in Brolo, habitans in parochie Sancti Pauli in Compedo ». Le due donne, a quanto constava dall'*inquisitio*, erano ree di *insultum et aggressura*, mentre il capo di imputazione per « Iohanulus de Pissina » era proprio quello di esser stato

« negligens et remissus in notificando prefato domino potestati seu eius iudici malleficiorum predictos insultus, feritas, malleficia prout tenebatur et debebat debito tempore secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani »⁴⁴.

Altrettanto interessante, sotto questo profilo anche un secondo provvedimento, emesso il 18 novembre⁴⁵: in questo processo, invero, l'anziano latore della *significatio* non appare in quella posizione di neutralità e di rappresentanza della collettività che gli sarebbe propria; l'uomo è infatti la parte offesa di un reato – quello di diffamazione – del quale oltre tutto ha appreso solo *de auditu*⁴⁶.

È per queste evidenti ragioni, allora, che alla sua parola viene dato ben poco credito da parte del podestà, il quale, raccolte le prove, ritiene di dover assolvere l'imputato.

Il processo contro un certo « Iohanolum de Fenegroe, filium condam Bertramoli, porte Horizontalis, parochie Sancti Stefani in Brolio intus Mediolani », è stato istruito come di consueto « per modum, viam et formam inquisitionis contra ipsum legitime formate », sulla base di informazioni giunte alle orecchie del podestà e del

⁴⁴ Tutti e tre sono assolti e liberati in quanto « non reperti culpabiles de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea ». Così si esprime la sentenza 45 del 5 agosto (*Liber sententiarum*, ff. 32v-33r). Sui molti anziani condannati per negligenza si veda VERGA 1901, p. 15 e sgg.

⁴⁵ Sentenza del 18 novembre, *Liber sententiarum*, f. 82r.

⁴⁶ È questa l'espressione usata nella sentenza: anche se non viene aggiunto dal notaio l'aggettivo « alieno », il verbo « pervenit » e l'esito stesso della causa lasciano chiaramente intendere che si tratta di un 'sentito dire'. Sul valore della cosiddetta testimonianza *de auditu alieno*, e sulla sua minore efficacia probatoria nel processo di diritto comune sono riferimento essenziale gli studi di Alessandra Bassani, con la bibliografia lì indicata: cfr. BASSANI 2009, con riferimento al Tre-Quattrocento e all'affermarsi del processo inquisitorio in ambito penale, p. 241e sgg.; BASSANI 2012a e BASSANI 2012b.

giudice del maleficio attraverso l'altrettanto consueta triade costituita da *fama publica*, *clamoxa insinuatione* e soprattutto (« maxime ») relazione dell'anziano.

La *significatio* di « Iacomolus de Villa », rappresentante della stessa parrocchia dell'inquisito, in questo caso è però piuttosto debole. Le parole offensive che Giovanolo avrebbe pronunciato proprio contro di lui gli sono state infatti solo riferite⁴⁷ e non è ben certo neppure quando e in quali circostanze sarebbero stati commessi i fatti delittuosi⁴⁸.

Con parole che, nella loro precisa ritualità, suonano sferzanti per la presunta vittima, la sentenza podestarile sancisce che

« quia non constat nobis nec curie nostre predictum Iohanolum fuisse et esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negationem ipsius Iohanoli quam per dicta testium et ipsius coram nobis legitime in iudicio receptorum, prout hec et alia nobis in actis nostris et nostre curie plenius evidenter aparent ... predictum Iohanolum non repletum culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec in aliquo contentorum in ea absolvimus et liberamus et per absolutum redimus et pronuntiamus per hanc nostram sententiam »⁴⁹.

La sollecitudine degli anziani delle parrocchie milanesi nel far conoscere i reati compiuti per le vie e nelle case delle loro comunità non implica quindi necessariamente una assoluta fede prestata alle loro segnalazioni, senza che i fatti vengano accuratamente verificati. Non solo nel caso particolare sopra ricordato, ma anche in altri, infatti, il processo si chiude con una assoluzione⁵⁰.

⁴⁷ « auditu pervenit quod suprascriptus Iohanolus superius inquisitus mallo modo et ordine, animo et intentione, dixit dicto Iacomolo de Villa quod nasaretur ei vermischanes et multa alia verba iniuriosa »: *Liber sententiarum*, f. 82r.

⁴⁸ Sempre *de auditu* infatti l'uomo afferma che sarebbero avvenuti nell'agosto precedente (« de anno presenti et mense augusti proximi preteriti »): *ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Così ad esempio è giudicato non colpevole Petrolo de Barza, segnalato da un anziano della parrocchia di San Giovanni « Ytolani » per una aggressione che avrebbe compiuto lanciando pietre ed insulti (« proditor, o proditor, ne veni foras, exi de domo, proditor » sono le grida dell'uomo al suo nemico, che si è rifugiato in una casa vicina) contro un altro cittadino (*Liber sententiarum*, f. 34r-v), simile la breve sentenza assolutoria in un caso di aggressione con pugni che si legge a f. 41v e quella contro due altri presunti aggressori per una causa iniziata dal podestà Federico Gonzaga ma chiusa da Zeno che non trova gli imputati colpevoli (ff. 42v-43r); ancora, non è colpevole un certo Antonio, accusato di un'aggressione notturna (f. 65v), non lo è Ambrogino de Rangonibus (f. 72r), né « Bertramolus Burtus » (ff. 86v-87r); « non repertos culpabiles » sono i fratelli de Micheris, segnalati dall'anziano Edoardo Biffi come autori di un violento assalto con coltello e spada (f. 71rv) ed ancora un padre ed un figlio, pure denunciati per un assalto armato, sono dichiarati non colpevoli per le loro negazioni e per i *dicta testium* (f. 82v). Per un approfondimento specifico sulle sentenze assolutorie, rinvio al saggio di Alessandra BASSANI 2021 in questo volume.

Accanto agli anziani, sono anche altri ufficiali dell'ampia amministrazione pubblica a intervenire, per proprio specifico compito, nel segnalare il compimento di un reato: per l'omicidio di un certo Francesco, detto Volpolino, commesso sulla pubblica via da Giovanolo Brugnolo, nella località di Bresso, all'interno della pieve di Bruzzano e quindi nel «comitatus Mediolani», a far giungere la necessaria *significatio* al podestà è Pietro di Cassano, console «communis et hominibus de Brisio»⁵¹.

Molto più raramente, e quasi in via di eccezione e occasionale, oltre alla fama e all'*insinuatio* di persone fidedigne, troviamo l'esplicita querela della parte offesa. I casi di questo genere si contano in pochissime unità e non paiono suscitare sempre l'attenzione e la 'simpatia' del giudice.

Non vi è dubbio, certo, che trovino ascolto le parole del querelante, quando questi è persona socialmente rilevante, come un pubblico ufficiale o una figura affine. È di tale genere, ad esempio, Franciscolo de Valle, procuratore, che operava proprio presso il tribunale del maleficio durante il mandato del podestà Pepoli, e che era stato insultato nell'esercizio delle sue funzioni, mentre sedeva «super suo solito bancho iuris malleficiorum ubi per eum more solito iura reduntur in presentia ipsius domini iudicis». È una di quelle situazioni in cui sembra particolarmente calzante l'espressione rituale secondo la quale il reato non offende solo la vittima sul piano personale, ma «honorem officii prefati domini potestatis», e l'inquisito, che è evidentemente sa di aver troppi testimoni del suo reato, non può che confessare e subire la condanna⁵².

Un personaggio degno di rispetto e di fede, per ruolo e livello sociale, è anche il frate che presenta querela per chiedere giustizia dopo il vero e proprio assalto commesso da un'intera *comitiva* ai danni dell'ospizio di San Celso: a far iniziare l'*inquisitio* è infatti, in questo caso, la querela proposta da uno dei frati, a nome dell'intero convento il cui *magister* è tra le persone offese. La querela, data la portata assai complessa del fatto delittuoso, sul quale dobbiamo presumere si fossero svolti o si progettassero altri processi, si aggiunge qui ai presupposti consueti costituiti da *fama* e *clamosa insinuatio*⁵³.

⁵¹ *Ibidem*, f. 5v.

⁵² Al procuratore l'inquisito, Giovanni «de Aparghiatis» aveva detto «quod ipse Franciscolus erat «unus ebriacus» et quod «iret in nomine diaboli»». Il fatto risulta provato proprio «per legitimum confessionem per ipsum Iohannem coram iudice malleficiorum dicti potestatis in iudicio sponte facta» e l'uomo non può sfuggire alla condanna, per quanto non troppo severa, di sole 10 lire di terzoli (*ibidem*, ff. 12v-13r, su cui vedi anche nota 84 e testo).

⁵³ Nel maggio precedente, l'imputato, insieme a un gruppo di altre persone, i cui nomi vengono però taciuti, era penetrato nottetempo dal tetto dell'ospizio di San Celso in Porta Ticinese, aggredendo i frati che vi risiedevano e derubandoli dei beni posseduti. L'uomo qui processato e condannato non

Vi sono poi due querele per aggressioni e ingiurie: nel primo caso, la querela della parte offesa, Clara de Regnis, si aggiunge agli imprescindibili presupposti quali *fama* ed *insinuatio* e viene considerata, per istruire debitamente il processo, anche l'informazione «habita per ipsum dictum iudicem». In tal modo si può giungere alla condanna dell'imputato, «Iohanolus de Bellis», peraltro rimasto contumace⁵⁴. Non ci sono molti dettagli sugli elementi che fondano la condanna per *verba iniuriosa* e *insultum* pronunciata il 16 settembre contro «Adamus de Lugano», salvo il richiamo formale e 'standard' a *fama publica, clamoxa insinuacione* e appunto alla querela degli offesi, una certa Catelola e suo figlio Giovannino; poiché, anche in questo caso, l'inquisito non si è presentato davanti al giudice ed è stato bandito e dichiarato contumace, sono risultate convincenti evidentemente le deposizioni degli stessi querelanti e di eventuali altri testimoni⁵⁵.

Ha invece esito diverso la querela presentata contro «Iohanolus de Bonsignoribus» da un certo «Marcholus de Lampugnano», per una serie di furti che a suo dire sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a distanza di parecchio tempo l'uno dall'altro. Benché il querelante (e probabilmente sua moglie, il cui nome compare nell'atto) elenchino con precisione caratteristiche e valore degli oggetti rubati, compreso un cavallo, il giudice ritiene che appaia «evidenter» la non colpevolezza dell'inquisito ed il processo si chiude con una piena assoluzione⁵⁶.

Il richiamo ad una «querella» è presente pure nella condanna per blasfemia⁵⁷ inflitta ad Antoniolo de Orsanigo, reo confesso, per tramite del suo procuratore, di

sembra però essere figura di spicco nella banda. Altri, e non lui, si dice chiaramente, sono gli autori delle più gravi violenze, tra cui un omicidio. L'inquisito, tale «Peronus Raveretus» sembra piuttosto un complice di secondo piano, tanto che la condanna gli è inflitta «pro auxilio et favore prestito» alle ferite, all'omicidio ed all'*insultum* perpetrato da altri, dei quali si ripete che i nomi vengono taciuti, forse perché già processati o, più probabilmente, perché ancora oggetto di indagini (si tenga presente che la sentenza è del 12 dicembre, quindi non molti mesi dopo gli eventi, *ibidem*, ff. 83r-84v).

⁵⁴ *Ibidem*, ff. 6v-7v.

⁵⁵ *Ibidem*, ff. 46r-46v.

⁵⁶ Secondo il querelante, infatti, nel mese di dicembre 1384, l'inquisito si sarebbe introdotto nella sua abitazione rubando varie suppellettili (se ne veda l'elenco in nota 26); una seconda volta poi, nel marzo 1385, lo stesso sarebbe ancora entrato nell'abitazione, o meglio nelle stalle, rubando pure un cavallo con cui portar via più comodamente la refurtiva. Il podestà Carlo Zeno, tuttavia, che si pronuncia a partire da una inquisizione collazionata dal suo predecessore, dichiara che dagli atti è emersa «evidenter» la non colpevolezza dell'imputato, e lo assolve pienamente (*ibidem* ff. 23v-24r).

⁵⁷ La sanzione inflitta è una multa di 20 lire di terzoli, poi dimezzata «propter eius confessionem»: *ibidem*, f. 79r, vedi nota 88 e testo relativo. La condanna a morte, prevista *iure civili* per questo reato, era già desueta nel XIV secolo: cfr. MASSETTO 1994, p. 111.

essersi pubblicamente abbandonato più e più volte ad offensive esclamazioni contro Dio e la beata vergine Maria, mentre si trovava in una non precisata « statio », per giocare « ad tabulas ». Il termine ‘querela’, tuttavia, è qui usato in senso lato e quasi come sinonimo di *significatio* dell’anziano, dal quale proviene e al cui nome è infatti accostata, aggiungendosi dunque, quasi per ridondanza, alla consueta sequenza con *fama*, e *clamosa insinuatio*⁵⁸.

È possibile infine ipotizzare la presenza di una querela o denuncia per *insultum* e porto d’armi vietate, oltre che per *verba iniuriosa*, in un caso, in cui dalla sentenza non risulta però espressamente. Lo lascerebbe intuire la frase secondo la quale le parole pronunciate dall’inquisito durante la violenta lite descritta negli atti sono giudicate offensive dai due soggetti (marito e moglie) che risultano parte lesa: si dice infatti « que verba inonesta dicta domina Iohanna dictusque Iohanollus, eius maritus, sibi ad iniuriam reputaverunt et reputant »; naturalmente però il mancato richiamo alla querela da parte del notaio, consuetamente scrupoloso, lascia aperte altre ipotesi come quella, ad esempio, che questa informazione sia emersa durante un interrogatorio compiuto dal giudice nel corso della sua *inquisitio*, iniziata interamente d’ufficio⁵⁹.

Come nell’ultimo richiamato, in un buon numero di altri casi, in effetti, il podestà non precisa nella sentenza in che modo abbia avuto conoscenza del reato e preso quindi la decisione di avviare il procedimento.

Una prima osservazione riguardo a ciò appare meritevole di esser posta in rilievo: molte di queste decisioni, anche se non tutte, concernono processi per i quali l’*inquisitio* non è svolta da colui che pronuncia la sentenza, ma dai predecessori, i podestà Andrea Pepoli e Federico Gonzaga, con i rispettivi giudici del maleficio. La maggior parte si concentra infatti nei primi giorni del mese di luglio o al massimo nell’agosto del 1385⁶⁰.

⁵⁸ Si legge infatti che l’*inquisitio* fu avviata come di consueto per essere giunta alle orecchie del podestà e del suo giudice la notizia di reato tramite fama, susseguente insinuazione proveniente da persone non malevole né sospette ma degne di fede, « et maxime ex significatione et ex querella Vesconti de Bernadegio, filii condam domini Benoli, suprascriptarum porte et parochie »: il citato Vesconte, come appare chiaro, non è certo la parte lesa del reato né risulta che fosse tra le « plures personae » che avevano assistito al fatto: *ibidem*, ff. 79r-v.

⁵⁹ L’aggressione « cum pignata una terre », con un pezzo di carne e « cum stocho uno », sarebbe stata commessa da due abitanti della parrocchia di S. Andrea alla Pusterla ai danni di un certo Giovanolo de Rossi e di sua moglie. Durante lo scontro, sono pronunciati anche i *verba* che, i due aggrediti « sibi ad iniuriam reputaverunt et reputant ». Circa i presupposti e gli elementi di avvio dell’indagine, svolta dal precedente podestà, non si dice però null’altro, limitandosi a richiamare l’*inquisitio* debitamente formata e quanto si legge in tale atto: *ibidem*, f. 3r-v.

⁶⁰ Il dato si rinviene in almeno 14 decisioni del 1° luglio, in cause istruite dal Pepoli (cfr. ad esempio, *ibidem*, ff. 3r-v, 3v-4r, 4v, 9r-v, 10v-11r, 11r-v, 15rv, 16r, 16v, 17r, 17v-18v, 19r-v, 19v-20r, 20r-v,)

Il mancato richiamo, in molti di questi casi, anche ai presupposti ‘rituali’ costituiti da *fama* e *clamosa insinuatione*, e così pure alla *significatio* degli anziani, non può costituire base sufficiente per trarre alcun tipo di conclusione al riguardo: gli scenari possibili sono infatti i più vari.

Alcuni elementi interessanti e qualche parola che si può cogliere dalla lettura del testo conducono talora ad avanzare con cautela alcune ipotesi.

In alcune vicende, come nel caso appena citato di Giovannollo e della moglie Giovanna e in altri processi per ingiurie⁶¹ o per aggressione, le circostanze suggeriscono un ruolo attivo svolto dalle vittime, che potrebbero aver denunciato il fatto, anche se non attraverso un atto formalizzato.

Sono simili tra loro, ad esempio, alcuni altri casi di *insultum et aggressura cum armis* e con altri strumenti di offesa, verificatisi sotto il governo del precedente podestà e sentenziati da Carlo Zeno e dal suo giudice del maleficio nella tornata di inizio luglio. Il primo era stato compiuto da due uomini, introdottisi armati nella bottega di speciale di Ambrogio de Gradi, che vi si trovava, anche in questo caso, insieme alla moglie. Nulla si dice, nella sentenza, dell’atto con cui l’*inquisitio* ha preso avvio, precisando solo che il processo fu istruito appunto « per modum inquisitionis contra eos et quemlibet eorum formate ». La descrizione dei fatti è tuttavia molto dettagliata, sia quanto alle armi utilizzate dagli aggressori⁶², sia quanto ai gesti compiuti e alle ferite riportate dagli aggrediti⁶³: tutto lascia quindi supporre che siano stati proprio questi ultimi a renderne edotto il giudice inquirente.

e altre 6 decise il 5 agosto, sempre con *inquisitio* di Pepoli (ff. 26r-28v, 28v, 28v-29r, 32v, 32v-33r, 37v-38r), mentre altre 4 dello stesso 5 agosto, riguardano cause avviate dal Gonzaga (ff. 30r-v, 30v-31r, 31r-v, 39r-v). Quasi tutte riguardano casi di *insultum*, o *insultum et aggressura*, come si vedrà anche dagli esempi riportati nel testo.

⁶¹ È processato per ingiurie, ad esempio, un commerciante, che avrebbe ingiustamente accusato un certo Giovannolo de Gradi di essere un ladro e di aver rubato dalla sua bottega delle scarpe. Anche qui si precisa che l’imputato Anselmo di Carate, « dixit eidem Iohanolo quod ipse Iohanolus erat latro et fur quia furatus fuerat scarpas de eius stationa, que verba dictus Iohanolus tenet et reputat ad maximas iniurias ». Considerato che l’inquisito è rimasto contumace, difficile davvero immaginare altri, se non lo stesso de Gradi, come informatori del fatto, anche se la sentenza non dice nulla sugli elementi introduttivi dell’inquisitio svolta da Andrea Pepoli: *ibidem*, f. 37r-v.

⁶² Vi si parla di « spatris, cultellis a gallono pergamaschis et daughis »: *ibidem*, f. 4v.

⁶³ Si descrive infatti il comportamento di uno degli imputati, tale Antonio, detto « dondonus », il quale « cum uno cultello pergamascho evaginato, quem sua tenebat manu, percussit et vulneravit ipsam dominam Catalinam in manu destra, in digito indice ipsius manus, uno vulnere cum magna sanguinis effusione taliter quod manus predicta est debilitata »: *ibidem*.

Da un'annotazione aggiunta a margine nel gennaio del 1390⁶⁴, apprendiamo poi che la pena pecuniaria è stata dimezzata per l'avvenuta presentazione di un *instrumentum pacis* e da ultimo del tutto cancellata per decreto di grazia. La prima circostanza e cioè la stipulazione di una pace privata, potrebbe indicare in effetti una presenza attiva e partecipe degli offesi e quindi lasciar supporre che fossero stati loro a rivolgersi alla magistratura, pur senza presentare formale querela né accusa.

Simile, da questo punto di vista, si presenta l'episodio che aveva coinvolto tre persone, due uomini e una donna, processati per aver aggredito Giovanni di Locarno, un 'filiare' dell'allora podestà Andrea Pepoli, difeso con armi spianate da altri collaboratori della medesima *familia*. Anche in questa decisione i fatti sono descritti con dovizia di dettagli, ed è chiaro che il podestà fu perfettamente informato del loro svolgimento dalle vittime, e cioè dai suoi stessi *familiares*, ma la sentenza del successore richiama soltanto l'*inquisitio* debitamente formata. Anche in questa vicenda, poi, l'intervento di una pace privata consente dopo qualche anno ai condannati (banditi e rimasti contumaci) di vedersi dimezzata la sanzione pecuniaria, ed un ulteriore 'sconto' viene ottenuto con decreto di grazia⁶⁵.

Per ragioni analoghe, si possono collocare in questo gruppo alcune altre decisioni in cui la vittima viene, ad esempio, risarcita con la destinazione di una parte della sanzione pecuniaria⁶⁶ o, per le caratteristiche dei fatti, si può supporre che dif-

⁶⁴ *Ibidem*, f. 4v, *addendum* 1.

⁶⁵ Il decreto di grazia del podestà è datato 9 ottobre 1388, ma è presentato, insieme all'*instrumentum pacis*, il successivo 13 gennaio 1389. La rimanente parte della sanzione viene versata a rate tra il gennaio 1389 e il giugno 1390: *ibidem*, ff. 15r-v, 15v, *addendum* 1.

⁶⁶ La previsione ricorre con frequenza nelle condanne a pena pecuniaria. Così ad esempio è stabilito per Pietro Biffi, l'uomo aggredito da « Chidinus Menzocius »: *ibidem*, f. 16v; anche il ferimento al braccio sinistro di un certo Protaso di Porta Ticinese, compiuto con una daga sguainata ad opera di Iacopino da Vercelli, è risarcito con metà della pecunia numerata che quest'ultimo deve versare (f. 19rv) e lo stesso dicasi per le tre ferite (mano, orecchio e spalla sinistri) subite da « Marcholus de Paule » da parte di suo fratello Martino, armato di un coltello « agalono » (f. 29v) e così ancora si sentenzia contro Anselmo de Fenegroe, che, sempre con un coltello « agalono » e con un bastone, aveva percosso un uomo in casa sua. In questo caso, pur non dicendosi nulla sull'atto di impulso dell'azione, dovuta al podestà Federico Gonzaga, si parla invece apertamente di testimoni regolarmente convocati ed ascoltati « in iudicio » dal decisore (f. 30v). Va risarcita con metà della sanzione anche Bertramina di Venegono, ferita dal suo amante, Pietro de Birinzago, processato per l'aggressione ma anche per aver portato l'arma usata, una spada, sguainata nella pubblica via (ff. 30v-31r). Cfr. per il complesso delle sentenze milanesi VERGA 1901 p. 26. Sull'attribuzione di metà sanzione all'offeso e su previsioni statutarie che l'attribuiscono talora anche all'accusatore, svolge interessanti osservazioni CAPRIOLI 1991, p. 349 e sgg. ponendo simili disposizioni in correlazione con il sistema della venalità delle cariche.

facilmente il magistrato sarebbe potuto venirne a conoscenza se non tramite chi vi era direttamente coinvolto ⁶⁷.

Qualche congettura può essere poi tentata, ad esempio, laddove si accenna alla presenza di altri soggetti, implicati come complici del reato o comunque coimputati, che potrebbero aver direttamente o indirettamente informato le autorità, ad esempio attraverso una confessione.

Hanno queste caratteristiche, anche se in forma singolare, pure alcuni casi in cui sono processati assieme soggetti che hanno agito l'uno in danno dell'altro.

Così accade, ad esempio, ad un certo Zanino « de Monte de Franzia », qualificato come « schutiferus », e a « Stefanollus de Serono », che hanno commesso violenze reciproche e sono quindi contemporaneamente vittime e colpevoli. Mentre però il primo è rimasto contumace, il secondo, che si trova in posizione di vantaggio poiché asserisce di aver reagito ad insulti e minacce ricevuti ad opera dell'avversario, è presente e partecipa nel processo, tanto da far registrare una sua « legitimam confessionem, sponte facta in iudicio », sufficiente, come è intuibile, ad accertare ad un tempo la sua colpevolezza e quella dell'altro ⁶⁸. Simile il caso di due coimputati quasi omonimi, Ambrosino Cavallotti e Ambroselo Malivacha, che risultano entrambi colpevoli, ma in modo disuguale: quello dei due che risponde alle domande del giudice, è infatti in grado di far valere l'attenuante della provocazione e ottiene di essere alleggerito nella sanzione pecuniaria ⁶⁹.

⁶⁷ Non risulta che vi siano testimoni, ad esempio, al tentativo compiuto da Zanone di Annone di percuotere con una lancia Cristoforo dei Bonizoni, che tuttavia gli sfugge: « voluit percutere ipsum Christoforum sed tandem eum non percussit », si legge infatti nella sentenza, che lo condanna per *insultum* ma anche e soprattutto per porto d'armi vietate. Pare abbastanza probabile che a denunciarlo sia stato il medesimo Cristoforo (*Liber sententiarum*, f. 17r).

⁶⁸ Mentre infatti la sua pena è poi condonata con la grazia, a lui viene attribuita a titolo risarcitorio metà di quella inflitta all'altro imputato (*ibidem*, f. 31rv). Simili alcuni casi in cui le imputate sono donne, che nel corso di un litigio si sono inferte reciproche ferite e contusioni: sono condannate per la rispettiva « decapilatio », ad esempio, Giacomina di Cornaredo e Giovannina di Cornate (f. 16r), e così Giacomina di Villacostanza, che col marito Protaso aveva aggredito, ricambiata, Corinna di Solaro (ff. 19v-20r). Qui tuttavia è più probabile che sia stato il clamore della lite a richiamare qualche vicino o qualche informatore che, pur senza una formale *significatio*, ha avvisato la forza pubblica.

⁶⁹ Il primo aveva iniziato la lite insultando l'altro con l'odiatissimo augurio « quod sibi nascerentur vermes canes » e minacciandolo con una misura per biada, senza riuscire nell'intento, ma ricevendo a sua volta dei colpi inferti « cum uno inzino ». La colpevolezza di entrambi emerge da testimonianze e altre idonee prove, nonché dalla confessione di Ambroselo, che è l'unico a risultare presente e ottiene una mitigazione per la sua confessione, mentre l'altro dovrà saldare la parte del comune entro 10 giorni se non vuole incorrere in fustigazione e gogna: *ibidem*, f. 40v.

In altre circostanze, si afferma esplicitamente che il giudice reputa opportuno tacere i nomi dei complici. In almeno due casi, infatti, il notaio annota puntualmente che, a quanto consta dall'*inquisitio* debitamente formata, l'azione criminale sarebbe stata compiuta da più persone e cioè dagli imputati presenti in giudizio e da altri « quorum nomina tacentur pro meliori »⁷⁰. Tale richiamo, che lascia aperta ovviamente ogni possibile congettura sull'identità dei correi e sulle ragioni per cui viene loro assicurato l'anonimato⁷¹, può far per pensare che siano stati proprio costoro a denunciare.

In uno dei due casi in esame, peraltro, il processo si conclude con una condanna, poiché la colpevolezza risulta dimostrata « tam per legitimas probationes quamque per testes receptos per nostrum dominum iudicem malleficiorum »⁷², nel secondo esempio, invece, né la *fama publica*, né l'ipotetica delazione dei complici appaiono sufficienti ad accertare fino in fondo le responsabilità dei tre inquisiti, che vengono quindi assolti dall'accusa di aggressione nei confronti di un certo Stefano della Croce e di un certo Giovannollo Crivello⁷³.

⁷⁰ In entrambi i casi le parole sono esattamente identiche: *ibidem*, ff. 47v e 69r.

⁷¹ Potrebbero essere già stati processati e condannati in precedenza ed aver denunciato i complici in sede di interrogatorio e confessione, ma è anche possibile che siano scesi a patti con le autorità, dopo l'arresto o anche prima, per ottenere l'impunità dai loro crimini assumendo la funzione di spie all'interno delle proprie fazioni o bande. Il tema della denuncia anonima, che si intreccia inestricabilmente alla più generale questione della partecipazione della cittadinanza all'amministrazione della giustizia in forme più o meno organizzate, ha suscitato l'interesse della storiografia sotto diverse prospettive. Osservazioni interessanti sul punto si leggono ad esempio nei già citati studi a cura di Livio Antonielli sulla 'polizia' nelle sue diverse sfaccettature (ad esempio *Polizie informali* 2010, in particolare p. 218); nei saggi di LOSS 2018 e MUCCIARELLI 2018, come pure nel recentissimo volume *Riferire all'autorità* 2020, ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁷² *Liber sententiarum*, f. 47r-v. La condanna a pena pecuniaria viene poi per metà saldata e per metà condonata per intervento di una pace privata.

⁷³ L'accurata e circostanziata descrizione del fatto criminoso non lascia dubbio, in realtà, sul fatto che una banda di facinorosi si fosse aggirata per Milano commettendo plurime e violente aggressioni: costoro, armati di spade e daghe, avevano colpito Stefano alle spalle per strada, ferendolo, facendolo cadere e costringendolo a trascinarsi a stento all'interno di una casa vicina dove era riuscito a rifugiarsi chiudendosi all'interno. I malviventi avevano quindi attaccato anche Giovannollo, colpendolo alle reni e ferendolo seriamente. Non contenti, gli aggressori, avevano poi insistito nell'inseguimento della prima vittima « animo et intencione eum Steffanum interficiendi »: trovando la porta sbarrata, si erano introdotti nella casa attraverso un balcone e sarebbero riusciti nel loro intento omicida « nisi fuissent bone qui ibidem curerunt facendo clamare "auxilium, auxilium"! ». Nonostante tutto questo, il podestà Zeno deve asserire che « constat nobis et curie nostre predicti Lanfrancus, Gulielmolus et Azolus superius inquisiti non fuisse nec esse culpabiles » secondo una serie di evidenze che, si dice genericamente, « in actis nostris et nostre curie plenius contententur et evidenter apparent ». Anche la « portatio armorum » appare scriminata dal fatto che costoro « habent licentia ». Nessuna deduzione certa è qui possibile circa le ragioni di questa decisione: è possibile

Una volta arrivata, in questi variegati modi, al podestà la notizia di reato, segue sempre l'*inquisitio*, cioè « la ricerca dei fatti rilevanti per la decisione », attività questa che spetta chiaramente al podestà e per lui al *iudex maleficiorum*, come a lui spetta la decisione⁷⁴.

Gli elementi probatori ai quali si fa ricorso sono per lo più costituiti, come è logico, dalle dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testimoni.

Circa questa fase, tuttavia, occorre distinguere, perché il processo prende due strade del tutto divergenti a seconda che l'inquisito sia presente, personalmente o tramite procuratore, o abbia fatto perdere le proprie tracce dandosi alla fuga e rendendosi contumace.

Nel primo caso, interviene, nella prassi milanese, un'ulteriore distinzione, destinata a durare a lungo nel tempo, nonostante le perplessità della dottrina criminalistica⁷⁵. Per alcune forme di reato, infatti, è possibile per l'imputato, che pure non si presenti di persona davanti al giudice, difendersi « anco per procuratore »⁷⁶. Ciò vale in particolare per i reati che non prevedono una pena corporale ed è quanto accade in effetti in alcuni dei nostri processi.

Certamente se l'inquisito è davanti al giudice, perché arrestato o spontaneamente presentatosi, l'interrogatorio assume un valore centrale nel processo e le sue parole sono ascoltate con attenzione, sia che egli confessi sia che neghi. Dopo l'in-

che sia mancata l'esatta identificazione degli imputati, che evidentemente non agivano soli ma in gruppo, oppure che la loro posizione ed il loro agire si siano rivelati diversi dalle apparenze, poiché il fuggitivo era a sua volta un delinquente che costoro – autorizzati a portare le armi e quindi con un ruolo para poliziesco – stavano cercando di fermare, o che siano intervenute amicizie e protezioni potenti o altro ancora (*Liber sententiarum*, f. 69r-v cfr. anche su questo caso BASSANI 2021 in questo volume). Sulle categorie di soggetti autorizzati a girare armati, ancorché privi di un ruolo ufficiale, in Lombardia e in altre città, fino all'età moderna, si può vedere ad esempio quanto scrive ANTONIELLI 2010, p. 10 e sgg. (ove sono richiamati altri studi dell'Autore sul tema) e, nello stesso volume ARCANGELI 2010, specie p. 78 e sgg.

⁷⁴ Lo prescrivono i già citati capitoli dello statuto. Come si è visto, fin dal Duecento, una delle strade primarie per il passaggio dall'accusa all'*inquisitio* è il dovere imposto ad alcune figure di rilievo pubblico come anziani e rappresentanti di comunità minori di far pervenire al podestà la notizia dei reati commessi nella loro comunità, il che chiaramente non solo consente ma quasi obbliga a porre in secondo piano l'accusa privata.

⁷⁵ Questo spartiacque rappresentato dalla presenza personale o della rappresentanza del reo in giudizio sembra molto radicato nella cultura giuridica milanese, e porterà i pratici lombardi a suddividere proprio su questa base « due sorti d' inquisizioni ». Così si esprime nel XVIII secolo l'autore dell'anonimo *Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, edito da GARLATI GIUGNI 1999, pp. 131-132 (qui in nota 145 i richiami ai criminalisti e alla loro perplessità sulla rappresentanza nel processo penale) e testo del *Ristretto* a p. 296.

⁷⁶ Così sempre l'autore del *Ristretto*, in GARLATI GIUGNI 1999, pp. 131-132, 296.

terrogatorio gli viene sempre assegnato un termine, pur breve, per fornire elementi a sua difesa, come previsto dagli statuti e scrupolosamente registrato nella sentenza dal notaio⁷⁷, consapevole che una violazione della disposizione statutaria avrebbe potuto implicare conseguenze pesanti per il magistrato inadempiente.

In nessuna delle sentenze esaminate, peraltro, è appena il caso di notarlo, risulta che il termine a difesa sia stato effettivamente impiegato per munirsi dell'appoggio di un avvocato; al contrario, il termine si definisce sempre 'già scaduto'⁷⁸.

Se confessa, è ovviamente condannato, ma non di rado⁷⁹, specie per i reati minori ma non solo, ottiene una certa indulgenza come premio per il suo atteggiamento collaborativo.

⁷⁷ Si precisa infatti sempre che « *datus et assignatus fuit certus terminus, iam elapsus, ad omnem eius deffensionem fiendam in premis si quam facere volebat, poterat vel intendebat* », per poi aggiungere la maggior parte delle volte « *et nullam fecit, ipse nec aliquis pro eo nec eius nomine, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre plenius et evidenter aparent* » (così ad esempio *Liber sententiarum*, ff. 65r, 79r). Gli statuti criminali in verità contemplano in due differenti norme il termine da concedere all'inquisito per la propria difesa. Una prima indicazione, contenuta nel capitolo 3 (*Statuta criminalia*, c. 3, f. 2r, su cui vedi anche nota 18), è di 15 giorni, segue l'interrogatorio e può e deve precedere l'eventuale ricorso ai tormenti. Vi è però una seconda prescrizione, contenuta nel capitolo 30, ove un termine minimo di 3 giorni per presentare atti difensivi è imposto come condizione inderogabile per poter condannare in qualsiasi caso (anche in caso di contumacia quindi). Vi si stabilisce espressamente che « *potestas Mediolani, nec eius Iudices, nec aliquis alius Magistratus exercens iurisdictionem, non possint, nec debeant aliquem criminaliter condemnare, aliqua occasione, nisi primo data deffensione competenti, quae non sit minor trium dierum, personaliter vel eo personaliter citato, vel ad domum, secundum qualitatem et magnitudinem negotii illi, quem condemnare voluerit, quae defensio reperitur scripta in actis, et si qua condemnatio criminalis non data deffensione competenti, ut supra, non valeat, nec teneat, nec exigi possit, sed pro ipso iure nulla sit* ». Non solo, ma al podestà o giudice inadempiente a quest'obbligo è comminata la sanzione di cento lire di terzoli. L'unica eccezione a questa rigorosa garanzia è disposta per i banditi (*ibidem*, cap. 30, *De deffensione competenti danda, ante condemnationem*, f. 6r). In alcuni casi tra i nostri, viene proprio precisato espressamente che il termine concesso dopo l'interrogatorio e la spontanea confessione è di tre giorni: *Liber sententiarum*, ff. 68r, 88v, 91v.

⁷⁸ La circostanza era già stata segnalata per tutti i registri dal Verga (VERGA 1901 p. 19). Un'ipotesi più che plausibile di spiegazione è quella economica, che trapela dalla supplica presentata anni dopo da un condannato, sulla quale si veda testo e nota 14.

⁷⁹ Il dato della diminuzione di pena concessa ai rei confessi è frequente, ma non è una assoluta costante. Non risulta ad esempio nel caso di un semplice *insultum* senza gravi conseguenze, ma l'ammontare della sanzione non è molto alto (5 lire di terzoli, *Liber sententiarum*, f. 96r-v); neppure risulta – ed è comprensibile – per quel Paolo di Borsano che « *animo robandi et lucrandi et schachandi* » deruba « *per vim et violente* » un povero malcapitato passante di mantello e cappuccio, per poi trascinarlo in un campo, fino ad una cascina, e sottrargli gli altri suoi averi, picchiandolo pure con violenza. Benché la colpevolezza emerga da una confessione spontanea, come in altri casi, la sanzione di 25 lire va versata entro 10

Lo documentano bene vari casi: un processo con tre imputati, uno dei quali scagionato e due condannati, ma a pene disuguali perché solo al reo confessò è concessa una mitigazione⁸⁰, o quello di un certo « Iohannolus de Besucio », reo confessò di *insultum et aggressura cum armis, furtum e portatio armorum vetitorum* per aver aggredito e ferito un certo Andriolo con ben 7 coltellate al capo, al petto, alle braccia, usando allo scopo una coltellata rubata alla vittima stessa. Al condannato viene inflitta una sanzione pecuniaria (peraltro poi convertita in detentiva, « quia non potuit satisfacere »⁸¹), mitigata tuttavia « propter confessionem »⁸².

Vale il medesimo criterio per Beltramino, che ammette di aver percosso una donna della sua stessa parrocchia⁸³, così come per Giovanni « de Aparghiatis » che aveva ingiuriato un procuratore del giudice del maleficio proprio nelle aule del tribunale e che se la cava con una multa sostenibile⁸⁴, e ancora per un certo Stefanollo, seregnesse, che è vittima di un'aggressione ma a sua volta colpevole per aver reagito con altrettanta violenza: egli, che è presente al processo e confessa, riceve una sanzione più lieve, che sarà poi del tutto cancellata da un provvedimento di grazia del signore⁸⁵. Un altro imputato, analogamente, confessando l'*insultum* commesso, ottiene che siano cancellati altri non meglio precisati capi d'imputazione⁸⁶.

giorni senza alternative (ff. 79v- 80r). A maggior ragione, non hanno scampo i *fures famosi*, che finiscono sulla forca pur avendo *sponte* confessato (ff. 88v-89r, 89r-90r).

⁸⁰ *Ibidem*, f. 56r-v. Anche questo è un dato costante secondo Verga: VERGA 1901, pp. 19-20.

⁸¹ Accade in più di un caso che il condannato, subito se presente, o in seguito perché catturato, sia incarcerato per l'impossibilità di « solvere » la sanzione pecuniaria. Questa alternativa è in genere già espressamente contemplata dalla sentenza. In altri casi, e in particolare per una donna, si prevede tuttavia che « si non solverit infra dictum terminum et in nostris communis Mediolani seu successorum nostrorum forciam pervenerit ponatur ad berlinam ... et ulterius acuter fustigetur per loca consueta ad hec in Mediolano »: *Liber sententiarum*, f. 22r.

⁸² *Ibidem*, ff. 64v-65r.

⁸³ *Ibidem*, f. 49r.

⁸⁴ La pena di 10 libre di terzioli, anche qui « mitigata ... propter ipsius confessionem », è evidentemente sostenibile, perché l'uomo è affiancato da un fideiussore che « cavit et promisit » per lui, ed il pagamento risulta infatti eseguito alla fine dello stesso mese di luglio del 1385, come attesta l'*addendum* del 31 successivo: *ibidem*, ff. 12v-13r. Su questo caso vedi anche nota 52 e testo corrispondente.

⁸⁵ La grazia, sopraggiunta il 24 novembre 1386, conduce alla cancellazione di « Stefanolus de Sero- no » dalla lista dei condannati: *ibidem*, f. 31v, *addendum*.

⁸⁶ Il podestà dichiara che « constat ... predictum Martinum percussisse dictum Filiponum super eius persona pluribus percussionibus sine sanguine per legitimam confessionem per ipsum Martinum sponte coram dicto nostro iudice factam », mentre « de aliis contentis in dicta inquisitione non fuisse nec esse culpabilem, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre plenius et evidenter aparent »: *ibi-*

La stessa formula attesta l'attenuazione della pena disposta a favore di « Antoniolus de Orsanico », colpevole di aver ripetutamente⁸⁷ insultato senza ritegno Dio e la Beata Vergine, nel corso di una animata partita di gioco delle tavole, avvenuta « in quadam eius statione »⁸⁸ in presenza di parecchi testimoni. In questo caso l'imputato è considerato presente all'udienza, benché non compaia in aula personalmente: lo fa in sua vece, « procuratorio nomine », « Iohaninus de Bollottis », che rende anche per suo conto piena e spontanea confessione, ottenendo perciò lo sconto nella somma di denaro da versare al tesoriere del Comune. Il fortunato Antonio, che è figlio di un *magister* e forse quindi gode di buona posizione sociale, trova anche un comparrocchiano, Gerardo da Cortona, pronto a prestare fideiussione « promittendo et cetera, obligando et cetera, renunciando et cetera »⁸⁹.

Merita una pur sintetica sottolineatura la circostanza che non consta in nessuna delle sentenze qui raccolte il ricorso ai tormenti per giungere alla confessione, che anzi si precisa sempre essere avvenuta « sponte »: in molti casi, la natura del reato, per il quale si prevede una sanzione di tipo pecuniario, probabilmente lo sconsiglia⁹⁰, ma non ne risulta traccia neppure nei casi di omicidio o per i ladri *famosi*, confermando il rilievo che la tortura non fosse in uso nella Milano di età viscontea⁹¹.

Se invece l'inquisito, presente davanti al giudice, nega in modo reciso, potrebbe pure ottenere l'assoluzione⁹².

dem, f. 41r. È ridotta la pena anche per uno dei due imputati, autori di violenze reciproche, che pure hanno confessato entrambi, l'altro tuttavia ha una condanna più lieve (f. 91v).

⁸⁷ « videlicet ultra quindecim vices » si precisa: *ibidem*, f. 79r-v.

⁸⁸ Vedi anche testo e nota 57. Che botteghe e osterie fossero, comprensibilmente, « sedi elettive dei bestemmiatori » emerge anche da quanto conosciamo circa i coevi processi tenuti dall'inquisitore per il medesimo reato: cfr. FRIGERIO – PISONI 1995b, p. 47.

⁸⁹ *Liber sententiarum*, f. 79v. La presenza di fideiussori è comunque un dato registrato molto di frequente.

⁹⁰ Come osserva il Verga, lo statuto non sembrava preoccuparsi molto di violenze e offese corporali varie, per le quali lasciava all'arbitrio del podestà la fissazione della pena pecuniaria (VERGA 1901 p. 22). Nella vicina Repubblica di Venezia (per avventura terra di provenienza del podestà in carica nel nostro semestre) è attestata espressamente l'esclusione dei tormenti per reati sanzionati con pena pecuniaria (cfr. MELCHIORI 1776, p. 122). Sui presupposti della tortura basti FIORELLI 1953, p. 9 e sgg.

⁹¹ Un richiamo all'uso dei tormenti compare soltanto nell'atto di accusa proposto da Marcolo verso la moglie adultera (vedi testo corrispondente a nota 119). Mentre, al contrario, nel registrare che la confessione di un *fur famosus* è stata libera, il notaio precisa espressamente, in almeno due casi, che essa avvenne « sponte et ex certa scientia et non per errorem nec vi tormentorum »: *Liber sententiarum*, ff. 66v, 68r.

⁹² Una differenza, tra gli statuti perugini di fine duecento, studiati da CAPRIOLI 1991, VALLERANI 1990, VALLERANI 1999, TREGGIARI 2020, e quelli milanesi di età viscontea, concerne le prove. Al podestà duecentesco di Perugia può *constare* (il verbo è sempre quello) che è avvenuto un omicidio attraverso

Le sentenze dell'autunno 1385 documentano che ciò può accadere perché l'inquisito è riuscito a convincere il giudice della propria innocenza grazie alle prove prodotte, ad esempio testimoniali, come fa « Bertramolus Burtus », denunciato dall'anziano della sua parrocchia per un'aggressione che avrebbe commesso con una spada, « scienter et doloxe et maliciosse, animo et intentione offendendi ac offensam faciendi in personam Ayroldi de Homate ». Al termine del processo, infatti, alla curia « non constat » che egli sia « culpabillem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negacionem ipsius quam per dicta testium et ipsius Bertramoli coram nobis legitime in iudicio preceptorum, prout hec et alia nobis in actis nostris et nostre curie plenius et evidenter aparent », e pertanto, sancisce il podestà, « non repertum culpabillem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea absolvimus et liberamus et per absolutum reddimus et pronunciamus per hanc nostram sentenciam »⁹³.

Analogo l'esito della causa avviata tempo addietro da Andrea Pepoli contro un certo Anselmo de Medicis, che avrebbe preso a schiaffi una donna facendola cadere a terra nel fango: lo scagionano la sua negazione, le parole di affidabili testimoni e della stessa presunta vittima raccolte con cura dal giudice⁹⁴, e così accade pure per i due fratelli Giacomino e Niccolò Biffi, che, nonostante la *fama publica*, la *clamoxa insinuacio* e la *significatio* di un anziano della loro parrocchia, sono del tutto scagionati dall'aver aggredito il loro conoscente « Martinetus Butus », « tam per negacionem ipsorum ... quam per dicta testium et ipsius Martinoli coram nobis legitime in iudicio receptorum »⁹⁵, ed ancora in altri casi in cui i testimoni confortano i dinieghi dell'inquisito⁹⁶.

so testimonianze, confessione o ... *pugna* (!): al duello si arriva se vi è la cosiddetta *negativa*, che altro non è che il giuramento prestato dall'accusato quando la prova per testimoni non sia raggiunta, ma l'accusatore persiste nel domandare la condanna anche dopo il giuramento. Ecco, probabilmente, perché non ha più senso la *pugna* nella Milano del Trecento, non solo e non tanto perché metodo arcaico che ripugna al più evoluto diritto, ma soprattutto perché non c'è più una figura di accusatore che abbia interesse, in assenza di altre prove, a contestare la negativa dell'accusato presente e rispondente alle domande del giudice. Ovviamente diverso e completamente opposto è il caso del contumace.

⁹³ *Liber sententiarum*, ff. 86v-87r.

⁹⁴ « quia non constat nobis nec curie nostre predictum Anselmum fuisse nec esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negacionem ipsius Anselmoli quam per dicta testium et ipsius Catellone [la supposta vittima] coram nobis legitime in iudicio receptorum »: *ibidem*, f. 32v.

⁹⁵ *Ibidem*, f. 45r.

⁹⁶ Così ad esempio *ibidem*, f. 60r-v e nel processo contro una coppia di coniugi che hanno aggredito un uomo ferendolo gravemente. Dalla segnalazione dell'anziano e dall'*inquisitio* formata a suo tempo da Andrea Pepoli e dal giudice Domenico Ottobelli parrebbe dedursi che i due avevano reagito ad

All'assoluzione si può arrivare però anche per motivi diversi allorché vi siano buone ragioni per chiudere il processo, come l'intervento di una pace, formalizzata o meno⁹⁷, con la parte offesa.

È quanto attesta un'altra delle pronunce dell'autunno 1385. Tra le decisioni prese il 12 dicembre, troviamo infatti il caso di Azzone Zota, giunto davanti al giudice per «insultum et agressuram contra et adversus personam Marcholi Corti ... cum uno stocho evaginato», ma risultato non «culpabilem de suprascriptis insultu et percusione ac etiam ex vigore cuiusdam instrumenti pacis per eum producti», mentre risulta la sua colpevolezza per il reato minore di *portatio armorum*, «propter eius confessionem per eum spontanee factam coram suprascripto nostro iudice malleficiorum, prout aparet in actis nostris et nostre curie»⁹⁸.

Questo del ruolo, ancora evidente, della pace privata è un altro elemento di grandissimo interesse e che richiederebbe un approfondimento⁹⁹: la circostanza che producendo una pace si può ottenere l'assoluzione, la cancellazione o la riduzione di una condanna già inflitta, anche a distanza di anni¹⁰⁰, ci basta a ribadire il carattere

una provocazione con lancio di pietre dello stesso ferito. Questi però, che è presente al processo, nega, supportato da testi e «legitimas probationes» ottenendo l'assoluzione, insieme alla condanna dei suoi avversari, rimasti invece contumaci (ff. 74v-75r).

⁹⁷ Solo come ipotesi, si può però segnalare come il processo contro due uomini, vicini di casa, coinvolti in una lite violenta raccontata negli atti con molti dettagli, ed iniziata con l'intervento anche di un anziano, siano trovati innocenti per le loro dichiarazioni 'negative' e le testimonianze raccolte. La ricchezza e precisione nella descrizione dei fatti, che avevano preso avvio dalle percosse di uno dei due contro la propria moglie, in difesa della quale era intervenuta la sorella del secondo imputato, che questi a sua volta aveva poi cercato di tutelare, lascia pensare che fossero realmente avvenuti ma che il giudice abbia voluto tener conto di un accomodamento evidentemente intervenuto tra i litiganti (*ibidem*, f. 57r).

⁹⁸ *ibidem*, f. 85r-v.

⁹⁹ Si tratta di una di quelle che Sbriccoli definisce «sconcertanti contaminazioni» consentite anche dal processo inquisitorio (SBRICCOLI 1991, p. 115). Su questo aspetto di centrale importanza nella storia della giustizia sia nell'età medievale che moderna, vi è cospicua letteratura. Per riferimenti essenziali si segnalano per tutti gli studi di Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 1980, PADOA SCHIOPPA 1976, con ricca bibliografia e con specifica attenzione agli statuti lombardi a p. 227 e sgg.), VALLERANI 1999; BELLABARBA 2001, EDIGATI 2008, specie pp. 11-14 ove si fa il punto sullo stato della storiografia in tema; il volume *Conflitti, paci e vendette* 2009 ed in specie il saggio introduttivo del curatore Andrea Zorzi, con la relativa rassegna bibliografica (pp. 7-41).

¹⁰⁰ Si veda al proposito il caso di «Galvagnolus Menclocius», condannato in contumacia per aver colpito due uomini con dei pugni in faccia, poi catturato a distanza di tempo e finito in carcere, benché la condanna fosse pecuniaria, per impossibilità di pagare. Lo attestano le cospicue annotazioni poste a margine della sentenza che lo riguarda, insieme agli eventi successivi al suo arresto: l'ammontare originario della sua multa, 90 libbre, viene dimezzato da Gian Galeazzo nel gennaio 1391, perché entrambe le

composito del processo che stiamo esaminando, dove pubblico e privato continuano a coesistere e a convivere strettamente intrecciati.

Del tutto diverso e probabilmente assai più ‘snello’ è l’iter del processo nel caso in cui l’inquisito, regolarmente convocato in giudizio, non si presenti e lasci scadere il termine appositamente assegnatogli per presentarsi ¹⁰¹.

Ciò infatti lo espone al bando ¹⁰², e la perseveranza nella condizione di bandito lo fa equiparare a un reo « *confessus et convictus* », dal momento che alla contumacia viene attribuito il significato di una vera e propria ammissione di colpa. In queste circostanze, evidentemente, il podestà non ha bisogno di raccogliere altri elementi di prova e può procedere direttamente alla condanna.

In numerose sentenze contumaciali la sequenza ben verbalizzata dal notaio è infatti la seguente: formazione dell’*inquisitio* scritta, regolare citazione a comparire

parti offese gli hanno rilasciato un documento di pace (uno dal diretto interessato, l’altro dalla madre ed erede dell’uomo colpito a suo tempo: i due atti sono stati rogati rispettivamente il 13 luglio 1390 ed il 30 novembre 1388), ed infine, dopo 18 mesi di carcere, il conte di Virtù gli concede, come ad altri detenuti, la grazia in occasione del Natale 1391 e, giunto dal podestà in carica, Prendepart de la Mirandola, l’ordine di scarcerazione, è finalmente liberato il 22 febbraio 1392 (*Liber sententiarum*, f. 14r). Riesce a produrre « *instrumenta pacis et remissionis* » anche quell’Ambrosino che con due compagni, un uomo ed una donna, aveva aggredito con estrema violenza e la chiara intenzione di uccidere, Giovanni di Locarno, familiare del podestà, salvatosi solo, a ciò che attesta l’*inquisitio*, per il combattivo intervento di altri due *familiares* di Andrea Pepoli. La pena, che era comunque semplicemente pecuniaria, gli viene così dimezzata all’inizio dell’anno 1388 (un altro quarto gli è abbonato per la ‘felice nascita’ dell’erede del Signore nell’ottobre dello stesso anno, f. 15r-v). Gli statuti milanesi del 1396 « delineano una disciplina assai articolata » che conduce ad estinguere la pena, ma solo se di ammontare inferiore a 50 lire di terzoli. La pace ha l’effetto di diminuire la pena pecuniaria anche negli statuti trecenteschi di Bergamo e di Pavia (per tutti cfr. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 237 e sgg.). Per esempi quasi coevi a Vercelli cfr. CAMPISI 2018, pp. 143-145.

¹⁰¹ Anche questa circostanza è annotata con molto scrupolo e con solenne formalismo in tutti i casi nei quali si dà conto della comprovata contumacia. Si legge infatti sempre che l’inquisito « *ex parte et mandato dicti domini iudicis citatus, monitus et requisitus fuit* », con l’aggiunta di avverbi quali « *rite* » o « *legitime* » (per esempio *Liber sententiarum*, f. 1v), o precisando talora ad opera di quale ufficiale giudiziario (ad esempio « *per Isapolum de Homate publicum servitorem malleficiorum comunis Mediolani* », f. 5v). Si chiarisce poi che l’atto di citazione imponeva « *quod infra certum terminum, iam elapsum, venire et comparere deberet coram eo domino iudice ad suis standum et parendum mandatis et ad sese defendendum et excusandum a scripta inquisitione et a contentis in ea contra eum formata ut supra* », e si prosegue con la constatazione « *et non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo in eius nomine, ymo venire et comparere recusavit et mandata dicti domini iudicis penitus contempsit* » (così ad esempio f. 5v e similmente f. 48r). Sulle formalità, molto simili, ancora in uso a Milano nel XVIII secolo cfr. GARLATI GIUGNI 1999, p. 137 e sgg.

¹⁰² « *et passus fuit se legi, poni, scribi et publicari in banno comunis Mediolani de contemptu et inobediencia et ultra de malleficio suprascripto* »: *Liber sententiarum*, f. 5v. Cfr. in merito MILANI 2003.

secondo statuto, scadenza del termine nell'inerzia dell'inquisito, emissione del bando per mancata ottemperanza all'ordine del giudice, con specifica ed ulteriore pena pecuniaria, perseveranza nella condizione di bandito e quindi dichiarazione di contumacia con equiparazione della contumacia stessa alla confessione¹⁰³. Prova considerata raggiunta (il reo è « convictus ») e conseguente condanna¹⁰⁴, anche molto pesante.

Il *Liber sententiarum*, il 5 agosto, ci documenta anche il diverso esito di un medesimo processo per due inquisiti, per uno dei quali vi sono evidentemente indizi di colpevolezza sufficienti a farlo citare e poi bandire e condannare, mentre per un altro si attesta che egli « non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparent »¹⁰⁵.

Altri casi qui raccolti aprono pure uno squarcio sulla fase esecutiva delle sentenze, mostrandoci lo zelo e la sollecitudine degli esattori comunali, le strategie messe a punto dai rei per evitare la sanzione, ed al contempo errori, equivoci e vessazioni che possono derivare dall'identificazione del condannato compiuta solo attraverso i suoi generici 'dati anagrafici'.

Ad esempio, ottiene piena cancellazione delle sanzioni e del bando un certo Oldino de Nana condannato in contumacia nel dicembre 1385, alla decapitazione e ad una pesantissima multa per uxoricidio e per il grave ferimento di un uomo. Postosi a servizio del Signore, nel 1391 ottiene la remissione del bando per la pena 'personale', ma deve ricorrere ancora a Gian Galeazzo con una supplica per farsi cancellare anche la pena pecuniaria. In tale supplica l'uomo inserisce alcuni dettagli sul suo stesso reato, che certamente agli occhi del *Dominus* possono attenuare la sua responsabilità: racconta infatti di aver sorpreso una prima volta, nel suo talamo coniugale, la moglie in flagrante adulterio con il loro *compater*. Accontentatosi di cac-

¹⁰³ Sul punto vedi LATTES 1899, p. 149 e VERGA 1901, p. 17. Segnala le differenze, in ambito canonico, tra processi comuni ed ereticali TAMMARO 2008, specie p. 244. Per l'età successiva, a Milano, anche MONTI 2011, p. 434, mentre per un esempio della stessa epoca si veda il recente studio su Vercelli di CAMPISI 2018, pp. 143-145.

¹⁰⁴ Nel caso richiamato anche alle note precedenti leggiamo: « Idcircho nos Karolus Geno, potestas antedictus, sedentes pro tribunali ut supra, sequentes formam statutorum comunis Mediolani et ex vigore nostri officii, arbitrio, auctoritate et baylia nobis in hac parte concessis omnique alio modo, iure, via et forma quibus melius possumus et debemus predictum Iohannolum Brugnolium, filium Bertrami, habitatorem burgi Canturii, comitatus Mediolani, homicidam, quod, si quo tempore ipse Iohannolus in nostri et comunis Mediolani vel sucesorum nostrorum forciam pervenerit, ad locum iustitiae consuetum ducatur et ibidem caput a spatulis amputetur » (*Liber sententiarum*, ff. 5v-6r).

¹⁰⁵ *Ibidem*, f. 23r-v.

ciare di casa costui e fatta alla donna una « magna reprehensione de adulterio », Oldino « intravit lectum cum dicta eius uxore » salvo poi accorgersi, nella stessa notte, che ella non era più accanto a lui, e sorprenderla poco dopo « de novo insimul adulterium committere » nella sua stessa casa.

Accecato dal furore aveva quindi afferrato un piccolo coltello da pane, commettendo i delitti per cui era stato condannato. Tali circostanze, insieme ai buoni servigi evidentemente prestati, convincono il signore, che rilascia le richieste lettere di grazia, annotate dunque dal notaio su ordine del podestà Prendepart de la Mirandola¹⁰⁶.

I documenti annotati a margine della sentenza che, il 18 novembre, condannava il veronese Rodolfo per un violento pestaggio contro Ambrogio di Cerminate, ci mostrano l'uomo, che al momento della condanna risultava irreperibile e quindi bandito, detenuto nel carcere delle Malestalle e beneficiario di una lettera di grazia di Gian Galeazzo del 16 gennaio 1387.

Dalla supplica, alla quale il signore benevolo risponde, apprendiamo che Rodolfo è stato catturato il 22 ottobre del 1386 ed incarcerato « eo quia condemnatus fuit per dictum potestatem Mediolani in libris LX terziorum pro quadam rissa per eum facta cum Ambroxio de Cerminate », somma che non è in grado di pagare poiché « dicit se nichil habere in bonis et habet unam filiam nubilem et unum filium parvullum ». Può esibire però un *instrumentum pacis* avuto da Ambrogio il 20 novembre 1386 ed è forse anche questo elemento a convincere il Conte di Virtù di poter concedere la grazia¹⁰⁷.

Ha ottenuto la pace anche un altro detenuto alle Malestalle che riesce a rientrare in un ulteriore provvedimento di grazia, concesso in occasione della festa dell'Assunzione del 1393. Davvero duro ci appare il destino di costui, di nome Ambrosino della Porta, condannato al pagamento di 20 lire di terzoli (pena duplicata a causa del bando) per un semplice pugno alla mascella, « sine sanguinis effusione ». Non sappiamo quando fosse stato arrestato, dato che al momento dell'emanazione della sentenza è contumace, ma, se si considera che il suo *instrumentum pacis* è stato redatto il 15 ottobre del 1388 eppure egli è ancora in carcere il 15 agosto del 1393, pare evidente che ha scontato diversi anni, quando è infine liberato il 13 ottobre di quell'anno¹⁰⁸.

Anche accanto ad una sentenza di condanna emessa il 5 agosto, sempre in contumacia, troviamo una supplica, un 'rescritto' di Gian Galeazzo e la conseguente

¹⁰⁶ *Ibidem*, ff. 94v-95r, con *addenda*.

¹⁰⁷ *Ibidem*, f. 70r-v.

¹⁰⁸ *Ibidem*, f. 76v, con i relativi *addenda*.

decisione assunta dal vicario di provvisione, emessi nell'arco di un anno tra il 1385 ed il 1386. Qui si tratta però di 'salvare' dalle molestie dell'esattore Niccolò de Luca un cittadino che, quasi interamente omonimo del condannato, si era visto richiedere con forza il pagamento della multa.

L'uomo riesce a dimostrare di essere del tutto estraneo ai fatti, ma solo dopo l'intervento del Signore di Milano in persona¹⁰⁹.

Anche questo curioso episodio conferma in modo eloquente un elemento già emerso più volte, e cioè il fatto che il podestà e i suoi collaboratori, come gli altri funzionari comunali, sono molto attenti ad assicurare un efficiente funzionamento del sistema giudiziario ed una accurata applicazione delle norme statutarie¹¹⁰ sul processo e sulla esecuzione dei giudicati, tanto più che rischiano in prima persona di essere sanzionati attraverso il sindacato ivi previsto¹¹¹.

¹⁰⁹ Il conte di Virtù emette il 17 ottobre 1385 un perentorio ordine al vicario di provvisione perché «fatiatis ius» al supplicante del quale allega la petizione (*ibidem*, f. 26r). L'uomo ha la sfortuna di chiamarsi «Martinus de Buziis de Castano, filius quondam Alberti», mentre l'inquisito, rimasto contumace e condannato il 5 agosto 1385, si chiama allo stesso modo, ma è figlio di «Albrici». La prima supplica perché si chiarisse l'omonimia e si evitasse di «molestare pretextu cuiusdam condempnationis librarum quiquaginta tertiollorum» quello che non c'entra, era stata rivolta al vicario di provvisione immediatamente, già nel settembre 1385, ma ottenendo un diniego «ad eum non pertinere asserens eo quia condempnatio ipsa facta fuit per dictum potestatem» (*ibidem*). Solo con l'intervento autoritativo del signore, si ottiene invece che Giovanni «de Capellis, legum doctor, vicarius prefati illustris principis et excelsi domini domini Mediolani, offitio Provisionis comunis Mediolani deputatus, sedens pro tribunali super nostro iuridico bancho sito super pallatio iustitie seu Credentie posito in Brolleto Novo comunis Mediolani ubi per nos iura reduntur more solito», letta «diligenter» la supplica, ascoltati i molti testimoni prodotti ed esaminate le prove, emetta finalmente, il 12 ottobre dell'anno seguente, una pronuncia secondo la quale «manifeste patet ipsam condempnationem in aliquo non debere nocere nec preiudicare dicto Martino» (f. 27r-v).

¹¹⁰ Cfr. del resto l'esplicita formulazione della norma contenuta negli *Statuta iurisdictionum Mediolani*. II. *De observatione statutorum*: «Potestas et eius iudices et milites et notarii et omnes alii iurisdictionem exercentes in civitate Mediolani et comitatu et quilibet eorum teneantur et debeant observare omnia statuta communis Mediolani, et pro quolibet statuto neglecto et non observato vel omissio condempnetur quilibet eorum negligens, non observans vel omittens in libris centum tertiolorum, salvis aliis maioribus penis, que in statutis continentur» (*Statuta iurisdictionum Mediolani*, p. 12).

¹¹¹ Lo mostrano con chiarezza gli studi di Claudia Storti sulla politica viscontea in diverse città lombarde nel corso del Trecento (per Como e Varese cfr. STORTI STORCHI 2001, pp. 386-387; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 483-484). Anche esaminando gli statuti di Bergamo, Claudia Storti osserva che il rimaneggiamento e le continue modifiche apportate nella seconda metà del Trecento e fino agli anni Novanta alle norme statutarie sul sindacato «potrebbe essere sintomo della vitalità dell'istituto» (STORTI STORCHI 1984, p. 84; anche in STORTI STORCHI 2007, p. 33). Sul punto si sofferma VERGA 1901, pp. 13-14. Si veda anche GRILLO 2010, p. 84.

E in effetti questo rispetto scrupoloso traspare dalle nostre sentenze. Lo schema rigido seguito dai notai nella redazione impone di sottolineare in apertura ad ogni fascicolo che lo stesso potere giurisdicente del podestà gli è attribuito dagli statuti, e poi in ognuna delle sentenze si dichiara che i fatti imputati ai soggetti processati costituiscono altrettante violazioni di norme statutarie e si procede passo passo sempre citando e richiamando la «formam iuris decretorum preffati domini nostri, statutorum et ordinamentorum communis Mediolani», fino al momento in cui, in chiusura della giornata d'udienza, su mandato del podestà stesso, «magna gentium quantitate congregata sonis campanarum et tubarum» nella sede stessa del tribunale, al Broletto nuovo, di tutte le condanne ed assoluzioni deliberate si dà pubblica lettura¹¹².

Ciò tuttavia non significa che ogni singola norma statutaria in materia di processo penale sia di fatto sempre applicata, o meglio, che servano tutte le norme. Al contrario ve ne sono alcune che sembrano fare ancora bella mostra di sé nella raccolta statutaria soltanto per quel fenomeno tipico di tutti i sistemi giuridici antichi, secondo cui è assai rara l'abrogazione espressa di norme, mentre è del tutto normale la loro disapplicazione in via di fatto e si può dire per desuetudine.

Le nostre sentenze sono lo specchio evidente che un caso del genere ha riguardato, già nel corso del XIV secolo, le prime norme inserite 'in pompa magna' nella raccolta degli *statuta criminalia*, cioè le norme che regolano il processo accusatorio di origine romanistica.

Il primo capitolo della *Rubrica generalis* «De ordine procedendo in criminalibus», dedicato ad accuse e denunce, è infatti così formulato: «In omnibus criminalibus, seu maleficiis, in quibus accusator seu denunciator apparuerit, non aliter procedatur, nisi accusator vel denunciator in scriptis dederit accusam seu denunciationem» e prosegue affermando che l'accusa o denuncia dovrebbe contenere nome e cognome dello stesso accusante e dell'accusato, la data esatta del delitto, il luogo, nonché i testimoni e gli elementi di prova, per essere quindi annotata nel «quaterno officii maleficiorum»¹¹³.

La lettura attenta della disposizione, che riproduce una disciplina antica e ben nota, si rivela però interessante, e consente qualche osservazione: la formulazione stessa di questa e delle successive norme, pur poste tra le prime della raccolta, con l'uso del verbo «apparuerit», lascia infatti sospettare che l'avvio del processo attra-

¹¹² Traggio le frasi riportate dal verbale di sabato 18 novembre 1385, che indica tra i presenti i due *tubatores* ed un altro servitore che fungono da testimoni (*Liber sententiarum*, f. 73v), ma con frasi del tutto simili ritroviamo la formula in chiusura di ciascuna giornata di sentenze.

¹¹³ *Statuta criminalia* 1594, cap. 1, f. 1r-v.

verso la proposizione formale di una accusa sia divenuto un caso eccezionale nel momento stesso in cui quella norma è stata scritta, forse a metà del Trecento¹¹⁴.

Dire dunque che queste forme sono necessarie nei processi ‘nei quali apparve l’accusatore’ mi pare consenta di dedurre che, se l’accusatore non appare, semplicemente non ci sarà bisogno di seguire queste forme.

Ecco allora che nelle nostre sentenze, come abbiamo visto, le regole seguite sono state altre, senza che ciò rappresenti in alcun modo un problema.

Come s’è detto, in tutti i casi di questo semestre il processo si è svolto per modum inquisitionis, con una sola eccezione, che conferma il pieno rispetto dello statuto anche su questo punto: si tratta infatti di un caso di adulterio¹¹⁵.

Quest’unica eccezione non solo non sorprende, anzi, conferma la rigorosa attenzione del podestà al rispetto dello statuto, proprio perché in esso, così come in quelli delle altre città lombarde modellate su Milano, si dispone che, mentre si può procedere d’ufficio ormai per qualunque reato, ciò è espressamente proibito in caso di adulterio. Di fronte a questo crimine, il capitolo 50 degli statuti esclude la possibilità del podestà di «inquirere ex officio», riservando invece l’azione, attraverso l’accusa, al marito e ai parenti stretti dell’adultera¹¹⁶.

Così in effetti accade nel 1385: al precedente podestà, Andrea Pepoli, e al suo giudice del maleficio, Domenico Ottobelli d’Alessandria, era stato presentato un

¹¹⁴ Anche se non si possono formulare ipotesi sulla presenza della norma anche nella perduta raccolta statutaria del 1330, vi sono invece maggiori riscontri circa la probabilità che tale tipo di disposizione sia entrata nelle revisioni di metà Trecento: gli statuti di altre città lombarde, che seguono dichiaratamente il modello milanese, ne contengono di quasi identiche. Sul tema si vedano gli studi di Claudia Storti, ad esempio, sulla presenza di formulazioni simili a Crema, Brescia, Cremona e Bergamo (cfr. STORTI STORCHI 1988 pp. 72-73, nota 50). Si può leggere, ad esempio, lo statuto di Bergamo del 1353, *collatio* nona, *rubrica* 3, dove si usa lo stesso tono e lo stesso termine «apparuerit», ad indicare che le forme indicate vanno seguite ‘se’ si presenta un accusatore e poi nelle rubriche successive si disciplina il modo in cui deve procedere il podestà sia che l’accusa risulti, sia che abbia proceduto per *inquisitio* (*Statuto di Bergamo 1353*, p. 188 e sgg.).

¹¹⁵ *Liber sententiarum*, f. 2r-v.

¹¹⁶ Rubricato «De poena mulierum habentis maritum, committentis sponte stuprum seu adulterium», il capitolo dispone che: «si qua mulier habens maritum, quae non sic meretrix publica, vel famosa, sponte commiserit stuprum, seu adulterium capite puniatur, ad cuius criminis accusatus ad et persecutionem non admittantur nisi infra scriptae personae, Maritus dictae mulieris, Mariti Pater, mulieris frater, et mulieris Pater, et mulieris Filius, et in tali casu nullus iudicans ex Officio possit inquirere, nec procedere etiam quantumcumque arbitrium reperiatur esse concessum» (*Statuta criminalia*, cap. 50, f. 9r). Sullo statuto coevo di Monza vedi quanto osserva DEZZA 1993, pp. 120-121, nota 14.

formale atto d'accusa contro una donna, «Valentia de Giringellis», da parte del 'legittimo' marito «Marchollus Gullasicha».

Solo in questo caso, dunque, si scrive espressamente che il processo si è svolto «per modum accusae» e si trascrive integralmente l'atto di accusa medesimo, redatto secondo le forme e le regole imposte dal diritto: l'atto reca la data di lunedì 20 marzo 1385. «Marchollus», davanti al giudice «ad malleficia deputato», «dicit, denunciatur et accusatur» la moglie. La donna che, si dice, 'era solita' abitare nella parrocchia di San Bartolomeo, in porta Nuova, nella casa che divideva con il marito, ma che presumibilmente ora non vive più con lui¹¹⁷, è accusata dall'uomo di averlo a lungo tradito, proprio in casa sua, con un certo Beltramino, a lui concedendosi «carnaliter», spontaneamente¹¹⁸, «malo modo et ordine diabolicoque spiritu instigata, animo et intentione ac proposito adulterium comitendi».

Trattandosi di un comportamento turpe e di cattivo esempio, Marcollo, in veste di «accusator»,

«petit et requirit a vobis domino iudice quatenus de predictis veritatem inquiratis per testes, vocem et famam, indicia et tormenta ac modis omnibus quibus melius potestis et, veritate reperta, predictam Valentiam puniatis et condempnetis secundum formam iuris statutorum et ordinatorum communis Mediolani, ad hoc ut eius pena aliis transeat in exemplum»¹¹⁹.

È dunque interessante che l'uomo si qualifichi come accusatore, ma non fornisca prove né conduca il processo, chiedendo piuttosto che il giudice «inquirat» sul delitto.

Nonostante ciò, sempre nel formale rispetto dello statuto, all'atto di accusa è data assoluta centralità, tanto che, essendo l'accusata rimasta contumace, il podestà la condanna alla pena capitale¹²⁰ dando pieno credito alle asserzioni del marito¹²¹.

¹¹⁷ L'espressione contenuta nell'atto lascia intendere che, nel momento in cui l'uomo si presenta al magistrato per accusarla, la donna non sia più nella casa coniugale, e la circostanza è confermata da quanto si legge nel prosieguo dell'atto, e cioè che la relazione adulterina sarebbe iniziata fin dal dicembre 1383 «in domo habitacionis suprascripti Marcholli, viri sui, in qua etiam habitabat suprascripta Valentia»: *Liber sententiarum*, f. 2r-v.

¹¹⁸ L'avverbio «sponte» non è aggiunto *ad colorandum* da chi ha redatto il documento, che si rivela un esperto conoscitore del diritto, poiché il requisito della spontaneità è espressamente stabilito come presupposto della punibilità dalla norma statutaria (vedi nota 116).

¹¹⁹ *Ibidem*, f. 2v.

¹²⁰ Cfr. VERGA 1901 p. 23. La sanzione nei confronti dell'adultera nello stato milanese andrà col tempo alleggerendosi. Lo deplora Giulio Claro, secondo il quale le sanzioni inflitte dal Senato, che non contemplano neppure la clausura in monastero imposta dalla legge canonica ma si limitano a fustigazione, esilio o altre pene lievi, sono troppo blande (cfr. MASSETTO 1994, p. 97 e sgg.).

Unico altro caso che, oltre a quello di adulterio, non fa riferimento ad una *inquisitio* compiuta dal podestà secondo i termini dello statuto è costituito dalla pronuncia emessa il 16 settembre 1385 che trae fondamento in un processo, sempre condotto « per modum inquisitionis », ma non svolto dalla curia podestarile, perché competenza dell'inquisitore dell'eretica pravità, alla cui sentenza di condanna deve essere data esecuzione¹²².

In questo caso anche la legislazione da applicarsi è in parte differente, ed il notaio accortamente annota che l'atto viene posto in essere « secuti formam iuris canonici et constitutionum imperialium insertarum in volumine statutorum comunis Mediolani »¹²³.

Un uomo, di probabile origine spagnola ma vissuto anche in Francia¹²⁴, tal Gaspar de Grassis de Valencia, si trova « in nostra forciam constitutum », afferma il podestà nel suo provvedimento, perché contro di lui « processum fuit et est per venerabilem virum dominum fratrem Rugerium de Casate ordine predicatorum, inquisitorem haereticae pravitatis in Lombardia superiori auctoritate Sancte sedis apostolice deputatum ».

Anche questo caso, unico per il periodo in esame ma non certo isolato, trova anzi piena corrispondenza con altri atti podestarili degli anni seguenti, già studiati e pubblicati da tempo¹²⁵.

¹²¹ La sentenza dispone infatti che Valencia « si quo tempore ipsa in nostri forciam vel successorum nostrorum aut communis Mediolani pervenerit, quod ducatur ad locum iusticiae consuetum et ibidem et capud a spatullis amputetur ita et taliter quod a corpore separetur et penitus moriatur, ut eius pena aliis transeat in exemplum »: *Liber sententiarum*, f. 2v.

¹²² L'atto podestarile è infatti qualificato in questo caso non come sentenza ma come « execucio corporalis et execucio scentencie condemnationis corporalis lata data et in hiis scriptis scentencialiter pronunciata et promulgata per spectabilem et egregium virum dominum Karollum Geno »: *ibidem*, f. 50r.

¹²³ *Ibidem*, f. 50r.

¹²⁴ Lo lascia supporre il fatto, indicato nella sentenza inquisitoriale, che un precedente processo contro di lui risulta celebrato ad Avignone alcuni anni prima: si legge infatti che Gaspare era stato catturato presso Villanova dal camerario di papa Gregorio XI e « ductus in Avinione et per ipsum camerarium traditus » nelle mani dell'uditore papale e dell'inquisitore, frate Francesco dell'ordine dei Minori: *ibidem*, f. 50r-v. Il riferimento a papa Gregorio XI colloca questo primo processo nel periodo 1370-1378.

¹²⁵ Il codice, conservato come quello qui in esame presso l'Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana di Milano, fondo Cimeli, concerne gli anni 1390-1392. Era anch'esso già stato utilizzato ed analizzato da Ettore Verga (VERGA 1899), poi parzialmente edito, ma con imprecisioni, da MURARO 1977, pp. 147-155; l'edizione completa e qui utilizzata è quella offerta da FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, pp. 59-62.

Sul finire di maggio del 1390¹²⁶, infatti, il podestà in carica in quell'anno, analogamente a Carlo Zeno, metterà in esecuzione una *sententia corporalis* pronunciata dall'inquisitore contro una donna, recidiva anch'ella nel seguire rituali magici, e che una prima volta era stata già inquisita e condannata nel 1384, proprio da quel frate Ruggero di Casate che troviamo in veste di inquisitore nel caso del negromante Gaspar¹²⁷.

Parallela appare la struttura dell'atto posto in essere dal braccio secolare, che, quasi in un gioco di scatole cinesi, trascrive la sentenza inquisitoriale che si va ad eseguire, la quale a sua volta riporta la precedente.

Quella del 16 settembre 1385 si apre con le parole: « In nomine Domini amen. Hec est quedam executio corporalis et executio scentencie condemnationis corporalis lata data et in scriptis scentencialiter pronunciata et promulgata per spectabilem et egregium virum Karrolum Geno »¹²⁸, mentre cinque anni dopo leggiamo: « In nomine Domini amen. Hec est executio sententie corporalis et declaratio sententie corporalis decisa et data per fratrem Beltraminum de Cisnuschullo ordinis Predicatorum, sacre pagine professorem, heretice pravitatis inquitorem in Mediolano per sedem apostolicam constitutum, tenoris infrascripti »¹²⁹.

In entrambi i provvedimenti, a questa breve introduzione formale segue la trascrizione integrale delle sentenze da eseguire.

L'inquisitore milanese, a sua volta, inserisce nel proprio atto anche la precedente, risalente ad alcuni anni prima, che va inderogabilmente considerata per poter affermare la recidiva.

Nel caso di Gaspar de Grassis, in verità, l'inquisitore forse non possiede per intero l'atto precedente, dato che la prima condanna dell'uomo era avvenuta ad Avignone: la notizia emerge piuttosto, come si afferma, da testimonianze degne di fede

¹²⁶ Secondo le indicazioni degli editori, in questa parte il codice è parzialmente mutilo, mancandone due fogli, probabilmente proprio quelli contenenti la formula di condanna, per cui la data si suppone semplicemente successiva al giorno 26, quando fu emessa la sentenza dell'inquisitore: *ibidem*, Appendice, p. 59.

¹²⁷ La qualifica di « publicum nigromanticum et incantatorem demonium » è espressamente attribuita all'uomo dal provvedimento podestarile del 16 settembre 1385 (*Liber sententiarum*, f. 50v). Per il richiamo all'inquisitore Ruggero nella sentenza del 1390, cfr. FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, p. 60.

¹²⁸ *Liber sententiarum*, f. 50r.

¹²⁹ L'inizio dell'*executio* del mese di maggio (f. 51r) non contiene il nome del podestà, che risulta invece indicato in una successiva, di agosto (f. 53r), dalla quale abbiamo conferma che si tratta di « dominum Prindepartim de Lamirandola » (FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, pp. 59 e 62). È il medesimo personaggio che abbiamo visto firmare diversi ordini di scarcerazione o di grazia concessi da Gian Galeazzo nei primi anni Novanta del Trecento.

e dalla stessa confessione. Il notaio tuttavia verbalizza con cura il dato della precedente condanna, seguita da abiura, che costituisce evidentemente il presupposto necessario per considerare l'imputato «relapso» e quindi condannarlo alla pena capitale¹³⁰.

L'esito del primo processo, grazie anche alla sua disponibilità al pentimento, era consistito per Gaspar in una condanna, inizialmente molto severa, ma che si era poi rivelata tutto sommato sopportabile: oltre alla penitenza pubblica ed alla perdita di gradi e onorificenze, aveva dovuto scontare solo alcuni anni di carcere, anziché la detenzione a vita, perché era stato ad un certo punto rilasciato per grazia¹³¹.

La vicenda di cui giunge l'epilogo nel 1390 era iniziata nello stesso periodo di questa, dato che l'imputata, una certa Sibilla, aveva subito la prima condanna nell'aprile del 1384, con sentenza emessa sempre da frate Ruggero da Casate e messa per iscritto dallo stesso notaio, Pagano Emerenziano¹³².

Con la sua pronuncia, frate Ruggero, come avevano fatto l'inquisitore e il vescovo di Avignone, nel caso di Gaspar, infliggeva una sanzione canonica, inevitabile dal momento che la donna aveva fatto ampie ammissioni di colpevolezza ed era quindi rea confessa¹³³, ma che le consentiva di riprendere – tutto sommato senza troppa sofferenza – la propria vita sociale e di fede.

¹³⁰ Queste le parole usate per descrivere i precedenti dell'inquisito: « invenerimus nobisque legitime constiterit tam per testes fidedignos quam per tuam propriam confessionem coram nobis in iudicio factam quod tu, Gaspar de Grassis de Valencia, filius condam domini Ruffini, fuisti publicus nigromanticus et incantator demonium et habuisti et ussus fuisti anulo consecrato in quo erat incluxus unus spiritus qui dabat responsa ad interrogata, pro quibus a camarario domini Gregorii Pape undecimi captus fuisti in Villanova et ductus in Avincone et per ipsum camerarium traditus ..auditori dicti domini Pape et demum in manibus fratris Francischi ordinis Minorum, inquisitoris heretice pravitatis, traditus fuisti, qui te examinavit de premissis et una cum domino .. episcopo avinionensi contra te sic processit. Primo enim in eiusdem inquisitoris manibus omnem heresim abiurasti »: *Liber sententiarum*, f. 50v.

¹³¹ Fatta l'abiura, « deinde coram populli multitudine a millitia et decoratu degradatus fuisti et duas cruces in detestationes tuorum errorum, ut moris est heretis poni, recepisti et cum ipsis ecclesias Avinionis pluries visitasti; et demum perpetuo carceri deputatus fuisti, in quo per plures annos perseverasti, a quo carceri de speciali gratia multorum intercessione relaxatus fuisti »: *ibidem*.

¹³² La sentenza di Frate Ruggero, era stata « Lecta lata et pronuntiata [...] per prefatum dominum inquisitorem pro tribunali sedentem ut supra, anno Mccclxxxiiii indictione septima die sabati ultimo mensis aprilis » (FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 61), mentre quella del 1390 è pronunciata da « frater Beltramus de Cix(nuschullo) ordinis Predicatorum, sacre pagine professor, heretice pravitatis inquisitor in Mediolano per sedem apostolicam constitutus, qui vidimus et diligenter examinavimus sententiam continentie subsequenti » (*ibidem*, p. 60). Su di esse VERGA 1899, specie p. 166 e sgg. e VALSECCHI 2012, p. 245.

¹³³ Con parole del tutto simili a quelle usate per Gaspar de Grassis, si dice che « tam per tuam propriam confessionem, coram nobis in iudicio factam, quam per testes fidedignos » risulta che tu, Sibilla,

La sentenza, trascritta 6 anni dopo negli atti del nuovo processo, la condannava infatti come eretica manifesta, ma le concedeva una certa indulgenza in virtù del suo dichiarato pentimento¹³⁴.

Frate Ruggero, consultatosi anche con il vicario generale del vescovo e con i confratelli inquisitori¹³⁵, ottenutane l'abiura¹³⁶, aveva concesso a Sibilla, con esplicito atto di clemenza, la remissione della sanzione penale, limitandosi ad imporle pratiche di carattere propriamente penitenziale: Sibilla aveva dovuto semplicemente indossare due croci rosse (letteralmente 'color croco, zafferano') sopra gli abiti e per tre feste consecutive fermarsi sulla porta delle chiese di S. Francesco, S. Marco e S. Eustorgio in atto di contrizione, per poter essere riammessa nella comunità ecclesiale¹³⁷, salvo una multa di 10 fiorini per la contumacia¹³⁸, e l'ammonimento che ogni ricaduta nel reato così 'condonatole', la avrebbe fatta giudicare «inpenitentem periuram excommunicatam et relapsam»¹³⁹.

«fuiſti ſtetisti et perſeveraſti eretica et infrascriptos tenuiſti et credidiſti errores»: FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 60.

¹³⁴ Si legge che «ecclesia non claudit gremium redentibus, volentes rigorem juris misericordiam temperare, maxime quia predictos errores et omnem aliam heresim abiuraſti ut patet in actis noſtri Offitii ſcriptis per Paganum Hemerenzanum notarium Offitii Inquiſitionis hoc anno curente MCCCLXXXIII die ultimo aprilis, et ad eccleſiaſticam unitatem de corde bono et fide non ficta prout aſſerii rediſti», e per queſto la condanna ſi limita alla preſcritta azione penitenziale: *ibidem*.

¹³⁵ La ſentenza è pronunciata «abito ſuper premiſſis religioſorum et peritorum conſilio ac de conſenſu venerabilis viri domini Iacobi de Triviſio, generalis vicarii rev.mi in Criſto patris et domini, domini Antonii de Salutiſ Dey et Apoſtolice Sedis gratia ſ.ſe mediolanenſis eccleſie archiepiſcopi, ac etiam de conſilio venerabilium virorum dominorum fratrum Johannis de Lampugniano et Antonii de ſancto Nazario inquisitorum heretice pravitatis in Lombardia ſuperiori, Criſti nomine invocato»: *ibidem*, p. 61.

¹³⁶ Di abiura, come accennato, ſi parla anche per Gaspar de Graſſis. Quella di Sibilla viene rammentata ſia nella ſentenza di primo grado, ſia nuovamente nella ſeconda: *ibidem*.

¹³⁷ A Sibilla ſi preſcrive «quatenus, in dote ſtatione predictorum erorum tuorum et pro parte penitentium peragenda, recipias duas cruces crocei coloris longitudinis unius ſpane et unius ſomiſſi et latitudine per tranſverſum unius ſpane et digitorum trium, et eas cotidie portes in veſte ſuperiori diſcopertas, uſque ad voluntatem noſtram. Idem quod qualibet ſecunda feria viſites eccleſiam ſancti Franciſchi et ſtes ſuper principali ianua dicte eccleſie dum cantabitur miſſa et poſtea ſtes ibidem ad predicationem. Item tertia feria hoc idem fatias ad eccleſiam S.ti Marchi Mediolani. Item quarta feria ſimiliter fatias ad eccleſiam ſ.ti Euſtorgi»: *ibidem*, pp. 60-61.

¹³⁸ «Item quod infra quindicim dies proxime futuros deponas apud noſ florenos decem auri pro contumacia quam incuriſti»: *ibidem*, p. 61.

¹³⁹ L'atteggiamento tutto ſommato 'indulgente' dell'inquiritore milanese, come di quello franceſe, non rappreſentano caſi del tutto iſolati, almeno per il Trecento (ſi vedano VERGA 1899, p. 175 e ſgg. e VALSECCHI 2012, pp. 242 - 252).

A distanza di sei anni da questo processo, la donna sarà giudicata gravemente recidiva.

La sua stessa dettagliata confessione¹⁴⁰ rivelerà la ripetuta partecipazione a rituali e culti magici e non lascerà alternative all'inquisitore, che la dovrà condannare alla pena capitale, come eretica *relapsa*, con l'immediata consegna al braccio secolare¹⁴¹.

Una seconda condanna eseguita nel mese di agosto del 1390, pochi mesi dopo quella di Sibilla, offre un ulteriore termine di raffronto con il caso affrontato dal podestà Zeno nel secondo semestre del 1385.

Ancora una volta siamo di fronte ad una recidiva.

La prima sentenza era stata emessa nell'anno 1384, sempre da frà Ruggero da Casate, nei confronti di una certa Pierina Bugatti¹⁴² che gli aveva confessato di aver preso parte, fin dall'età di sedici anni, al gioco di Diana o Erodiade, mostrandosi pure in grado di descrivere quel rituale in ogni dettaglio, con tutto il corredo di animali

¹⁴⁰ Anche il verbale dell'interrogatorio viene integralmente inserito nell'atto finale del processo, così come il notaio lo ha redatto: «MCCCLXXX indictione tertiadecima die Jovis vigesimo sexto mensis maii. Coram venerabili viro domino frate Beltramino de Cernuschullo ordinis Predicatorum, sacre pagine professore, heretice pravitatis inquisitore in Mediolano per sedem apostolicam constituto, pro tribunali sedente super eius iuridico bancho syto in camera eius Offitii syta in domo fratrum s.ti Eustorgi Mediolani, personaliter constituta Sybillia, f.a.q.m Johannis de Laria et uxor Lombardi dicti Fragulati de Vicomercato, iuravit ad sancta Dey evangelia manu corporaliter tactis scripturis, dicere et responderere eidem domino inquisitori veritatem de hiis quibus ipsam interrogaverit, pertinentibus ad fidem catholicam et Offitium Inquisitionis, sub penna excommunicationis et aliis pennis quibus tenetur Inquisitionis Offitio obligata. Et per ipsum dominum inquisitorem interrogata ... » ammette il precedente processo, racconta con ogni dettaglio le pratiche del culto di Diana o Erodiade, che non ha mai abbandonato, e alle precise domande ribadisce la convinzione di non commettere peccato, il tutto «actum utsupra presentibus religiosiss viris fratribus Dionisio de Modoetia et Filippo de Parazo, amboribus ordinis Predicatorum professis et in sacerdotio consitutis, testibus»: FRIGERIO - PISONI 1995b, pp. 61-62.

¹⁴¹ Si dirà infatti che «fuisse stetisse et esse hereticam manifestam et relapsam in heresim abiuratum teque sine ulla penitus audientia seculari braccio relinquenda fore iuxta quorum demeritorum exigentia et puniendam, in hiis scriptis [...] decernimus pronuntiamus iudicamus et sententiamus ac te ex nunc brachio seculari relinimus et relaxamus penna hereticorum relapsorum puniendam». La pronuncia avviene nuovamente dopo gli opportuni consulti: «et qui de et super predictis plurimorum religiosorum et utriusque iuris peritorum bonum et diligentem consilium habuimus et maturam deliberationem de consensu rev.mi in Cristo patris et domini, domini Antonini de Salutiis, Dey et apostolice sedis gratia s.te mediolanensis ecclesie archiepiscopi»: *ibidem*, pp. 60-61.

¹⁴² Anni dopo, nel 1420, un processo analogo coinvolgerà una omonima, probabilmente la nipote secondo l'ipotesi formulata da Frigerio e Pisoni (cfr. FRIGERIO - PISONI 1995a, p. 32 e sgg. e FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 47 per l'esame del caso e rispettivamente pp. 50, 57 e 62 per l'edizione degli atti).

mangiati e rianimati, di morti parlanti, di predizioni e rivelazioni, di rimedi contro ogni sorta di malattie¹⁴³.

Anche a lei, ottenutane l'abiura, il clemente frate Ruggero aveva imposto una semplice penitenza, senza che tuttavia il provvedimento risultasse sufficiente ad evitare 'ricadute'. Nuovamente posta sotto accurato interrogatorio da fra' Beltraminno da Cinisello, sei anni dopo la prima condanna, anch' ella confesserà di non aver mai abbandonato le pratiche proibite, subendo inevitabilmente la condanna a morte come eretica manifesta e recidiva¹⁴⁴.

In entrambi questi casi noti, la struttura dell'atto podestarile e le formule rituali usate, cinque anni dopo, sono pressoché identiche a quelle servite nel 1385 per condurre al rogo lo spagnolo Gaspar.

Questi 'immemore della sua salvezza', ha ripreso a commettere le antiche nefandezze, «*artem nigramantie faciendo, demones invocando, cirullos consecrando, fumigationes eis faciendo et eorum demonium responsa recipiendo, demones qui darent responsa in annullis includere volendo, libros artis nigromantie tenendo*» e chi più ne ha più ne metta. In tal modo si è guadagnato inesorabilmente la qualifica di «*hereticum manifestum et relapsum in heresim abiuratam*», per cui «*audientia tibi qualiter denegata*», ricevuto anche in questo caso l'opportuno consiglio di esperti canonisti e teologi¹⁴⁵, lo si rilascia «*curie et brachio seculari pena relapsorum in heresim abiuratam iuxta tuorum demeritorum exigenciam puniendum*», con la pena accessoria della confisca dei beni.

¹⁴³ La confessione resa a suo tempo a frà Ruggero è agli atti e il contenuto ne viene ampiamente riportato nella seconda sentenza inquisitoriale, quella pronunciata da Beltraminno da Cinisello il 13 agosto 1390 (FRIGERIO - PISONI 1995b, pp. 62- 64).

¹⁴⁴ Anche qui si definisce il provvedimento «*executio sententie corporalis et declaratio cuiusdam sententie corporalis*», precisando però anche «*facta per egregium et potentem millitem dominum Prindepartim de Lamirandola, honorandum potestatem civitatis Mediolani, cum consensu et deliberatione omnium iudicum curie prefati domini potestatis*». Si riporta poi anche in questo caso la sentenza dell'inquisitore, con la quale è dichiarata colpevole e rilasciata per l'esecuzione al braccio secolare, e si conclude asserendo che «*sentencialiter promulgata et pronunciata fuit sententia executionis per sgg.tum dominum Prendepartem de la Mirandola potestatem Mediolani pro tribunali sedente ut supra*». Come nel caso di Sibilla, il registro risulta mancante della carta finale contenente la pena (cfr. *ibidem*, pp. 64-65).

¹⁴⁵ Si annota infatti che la decisione viene presa «*habito super premissis religiosorum magistro- rum in tihologia et aliorum plurium utriusque iuris peritorum, consilio ac de consensu venerabilis viri domini Iacobi de Trivisio, ecclesie Sancti Leonardi de Trivixio canonici, iuris canonici periti nec non reverendissimi in Christo patris et domini Antonii de Saluciis Dei et Apostolice Sedis gratia sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopi vicarii generalis, Christi nomine invocato Eiusque gloriose Matris semper virginis auxilio misericorditer implorato*»: *Liber sententiarum*, ff. 50v-51r.

In presenza di numerosi testimoni, l'atto viene sottoscritto dal notaio sabato 19 agosto 1385 e meno di un mese dopo è giunto sul banco del podestà che, preso atto della perfetta regolarità del processo, non può far altro che mettere il malcapitato nelle mani del suo 'collaterale', il veronese Luca « de Fidenciis », affinché questi lo faccia condurre « ad locum iustitiae consuetum et ibidem, vivum in conspectu hominum, igne comburi faciat ita et taliter quod eius anima a corpore separetur et penitus moriatur, ut eius pena aliis transeat in exemplum »¹⁴⁶.

Questi termini di raffronto, sia pure del tutto occasionali, offrono tuttavia ulteriori conferme alle impressioni suscitate leggendo le sentenze del secondo semestre 1385, vale a dire lo scrupolo e la precisione tecnica con la quale si dà sempre applicazione allo statuto nella condotta processuale delle cause, segno di una sostanziale 'tenuta' del sistema giudiziario penale.

Il podestà appare capace di 'dosare' opportunamente anche il proprio potere arbitrario, lasciando spazio al manifestarsi di umori e sentimenti delle comunità locali, ma senza lasciarsene totalmente soggiogare, pronto a sanzionare, talora con severità, anche piccole liti di vicinato e scaramucce tra donne, se gli appaiono pericolose per gli equilibri della città e del quartiere, ma altrettanto pronto a lasciar correre e a dare credito alle parole degli inquisiti, se, ad esempio, entrambi i litiganti si mostrano desiderosi e disposti a far rientrare la tensione.

Proprio per questa ragione, il massimo rigore si adotta per i vagabondi e i ladri famosi, mentre i numerosissimi scontri verbali e fisici sembrano rientrare nella quotidianità, specie se non si ricorre ad armi proibite, detenute e soprattutto 'indossate' contro i divieti.

Il processo inquisitorio consente, certo assai più dell'accusa privata, di tener conto di tutte queste variabili sociali di ordine pubblico e si conferma perciò il sistema vincente nella Milano viscontea di fine Trecento.

¹⁴⁶ *Ibidem*, f. 51rv.

BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volumi (ad esempio Sbriccoli, Padoa Schioppa, Storti) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

- AIMONE 1994 = P. V. AIMONE, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in « Apollinaris », 76/3 (1994), pp. 591-634.
- ALBERTO DA GANDINO = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907; II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926 (rist. 1978-1981).
- ALBINI 1982 = G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982.
- ALESSI 1986 = G. ALESSI, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1986, pp. 360-401.
- ALESSI 2001 = G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001.
- ALESSI 2007 = G. ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in « Storica. Rivista quadrimestrale », XIII/39 (2007), pp. 1-28.
- ALESSI 2009 = G. ALESSI, recensione a Marco Bellabarba. *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2008, in « Forum Historiae iuris », 2009, <http://www.forhistiur.de/zitat/0903alessi.tm>
- Antiqua Ducum = Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-cameralis typographos, 1654.
- ANTONIELLI 2010 = L. ANTONIELLI, *Introduzione e ... altro*, in *Polizie informali* 2010, pp. 5-20.
- ANTONIELLI 2015 = L. ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*. Seminario di studi, Messina, 12-13 dicembre 2008, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2015 (Stato, Esercito e Controllo del Territorio, 24), pp. 107-139.
- ARCANGELI 2010 = L. ARCANGELI, «come bosco et spelunca di latroni». *Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Polizie informali* 2010, pp. 65-89.
- BASSANI 2009 = A. BASSANI, *Necessitas ius constituit. La testimonianza de auditu alieno nelle fonti canonistiche (Secc. XII-XV)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, hrg. von O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOECKEL, Köln Weimar Wien 2009, pp. 215-248.
- BASSANI 2012a = A. BASSANI, *I requisiti della testimonianza de auditu alieno nella dottrina del tredicesimo secolo*, in « Historia et ius », 2 (2012), paper 2.
- BASSANI 2012b = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

- BELLABARBA 2001 = M. BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 189-213.
- BENEDETTI 2010 = M. BENEDETTI, *Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo*, in *Le polizie informali*. Seminario di studi, Messina, 28-29 novembre 2003, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2010, pp. 21- 43.
- BUONO 2018 = A. BUONO, *Anziano, calpixqui, shaykb, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. LEVATI - S. MORI, Milano 2018, pp. 168-190.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CAPRIOLI 1991 = S. CAPRIOLI, *Satura lanx 26. Il caso Giacopuccio (un momento nella storia delle funzioni di accusa)*, in « Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano », XCVII (1991), pp. 337-356; col titolo *Evoluzione storica della funzione d'accusa (ovvero: Il caso Giacopuccio e poche note introduttive)*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. GAITO, Napoli 1991, pp. 33-49.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. MASSIRONI - A. LARSON, Turnhout 2018 (*Ecclesia militans*, 7), pp. 281-305.
- Conflitti, paci e vendette* 2009 = *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009 (Reti Medievali E-Book, 14).
- CORDERO 1985 = F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1985.
- CORDERO 1986 = F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986.
- Criminalità e giustizia* 2001 = *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiker und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di A. ZORZI - M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF, Bologna – Berlin 2001.
- DAMASKA 1991 = M. R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (ed. originale *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986).
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli Statuti medievali di Monza - Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101- 128.
- EDIGATI 2008 = D. EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », 24 (2008), pp. 11-66.
- FIGLIARELLI 1953 = P. FIGLIARELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano 1953
- FIGLIARELLI 1958 = P. FIGLIARELLI, *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 330-334
- FRIGERIO - PISONI 1995a = P. FRIGERIO - C. A. PISONI, *Pierina «de Bugatis»: due streghe milanesi fra XIV e XV secolo*, in *Il capro espiatorio. Discipline a confronto*, a cura di A. FRANCA, Milano 1995, pp. 32-50

- FRIGERIO - PISONI 1995b = P. FRIGERIO - C.A. PISONI, *Un brogliaccio dell'Inquisizione milanese (1418-1422)*, in « Libri e documenti. Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana », 3 (1995), pp. 46-65.
- FUGAZZA 2017 = E. FUGAZZA, *Pavia, 1249. Publica fama e culpa nel processo contro i custodi del carcere*, in « Italian Review of Legal History », 2 (2017), pp. 1-15.
- GARLATI GIUGNI 1999 = G. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, Milano 1999.
- GIULIANI 1988 = A. GIULIANI, *L'ordo judicarius medioevale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in « Rivista di diritto processuale », XLIII (1988), pp. 598-614.
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *I podestà dell'Italia comunale: recenti studi e nuovi problemi sulla storia politica e istituzionale dei comuni italiani nel Duecento*, in « Rivista storica italiana », 115/2 (2003), pp. 556-590.
- GRILLO 2010 = P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 79-116.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2021 = R. ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 205-238.
- LATTES 1887 = A. LATTES, *Studi di diritto statutario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1887.
- LATTES 1899 = A. LATTES, *Il diritto consuetudinario lombardo, con un'appendice di testi inediti*, Milano 1899.
- LAZZARINI 2008 = I. LAZZARINI, *L'Enquête et la construction de l'état princier entre XIV^e et XV^e siècle. Quelques exemples en Italie du nord*, in *L'Enquête au Moyen Âge*. Colloque organisé par l'École Française de Rome, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008, pp. 405-427.
- LENMAN - PARKER = B. LENMAN - G. PARKER, *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in *Crime and the Law: the social history of crime in Western Europe since 1500*, a cura di V.A.C. GATRELL - B. LENMAN - G. PARKER, London 1980, pp. 11-48.
- LEVEROTTI 1997 = F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, Milano 1997.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna, 2003, pp. 143-188.
- Liber sententiarum = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum 2021 = Liber sententiarum comunis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- LOSS 2018 = E. LOSS, *L'ufficio del "dominus spiarum" tra normativa statutaria e pratica a Bologna (XIV secolo)*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di J. CHIFFOLEAU - E. HUBERT - R. MUCCIARELLI, Roma 2018 (I libri di Viella, 311), pp. 137-147.

- MAFFEI 2005 = E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Roma 2005.
- MARINELLI MARCACCI 1975 = O. MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287)*, Perugia 1975 (Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Complementi, 2).
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati opera di Giulio Claro*, in ID. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.
- MECCARELLI 1998 = M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- MECCARELLI 2007 = M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI*, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 573-594.
- MELCHIORI 1776 = B. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia 1776.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione del comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 63).
- MINNUCCI 2000 = G. MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30/2 (2000), pp. 291-303.
- MONTI 2011 = A. MONTI, *Constitutiones Domini mediolanensis, 1541 - Constitutions pour le Milanais (extraits relatifs à la procédure criminelle)*, in *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e XIX^e siècle)*. Recueil de textes, présentés et commentés, a cura di J. HAUTEBERT - S. SOLEIL, Rennes 2011, pp. 423-448.
- MUCCIARELLI 2018 = R. MUCCIARELLI, *La lingua di Nacarino. Su delazioni e delatori nell'Italia comunale (Siena, XIII-XIV secolo)*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di J. CHIFFOLEAU - E. HUBERT - R. MUCCIARELLI, Roma 2018 (I libri di Viella, 311), pp. 185-237.
- MURARO 1977 = L. MURARO, *La signora del gioco. La caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime*, Milano 1977.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in «Studia Gratiana», XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*. Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979, Milano 1980, pp. 555-578.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28).
- PADOVANI 1985 = A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», 21 (1985), pp. 345-393.

- PENE VIDARI 1970 = G.S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXVIII (1970), pp. 157-211.
- Polizie informali* 2010 = *Le polizie informali*. Seminario di studi, Messina, 28-29 novembre 2003, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2010 (Stato, Esercito e Controllo del Territorio, 9), pp. 21-43.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- QUAGLIONI 2004 = D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.
- Riferire all'autorità* 2020 = *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra medioevo ed età moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352).
- RUBIN BLANSHEI 2010 = S. RUBIN BLANSHEI, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010 (Medieval Law and its Practice, 7).
- SALVIOLI 1927 = G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, parte II, Milano 1927.
- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « tormentum idest torquere mentem ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE-VIGUEUR - C. PARRAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 111- 128.
- SBRICCOLI 1997 = M. SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice: The Origins of the Modern State, 13th-18th Centuries*, Oxford 1997, pp. 37-55; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 47-72.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « Vidi communiter observari ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231-268; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 73-110.
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 3-44.
- SBRICCOLI 2009 = M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).
- SOLMI 1931 = A. SOLMI, *Gli statuti di milano del 1330 e la loro ricostruzione*, in « Atti della società italiana per il progresso delle scienze », I, parte II, Milano 1932, pp. 273-383.
- Statuta criminalia* = *Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita: variis in locis Statutorum Civilium desiderata; et iis qui in Foro circa causas criminales versantur aptime necessaria*, Bergomi, Typis Comini Venturae, 1594.
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani saeculo XIV lata*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 977-1086.
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.

- STORTI STORCHI 1988 = C. STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, in *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona 1988, pp. 155-179 e in STORTI STORCHI 2007, pp. 57-83.
- STORTI STORCHI 1993b = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.
- STORTI STORCHI 1993a = C. STORTI STORCHI, *Istituzioni monzesi tra XIV e XV secolo*, in *Gli statuti medievali di Monza -Saggi critici*, Milano 1993, pp. 37-47; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 243-271.
- STORTI STORCHI 1999 = C. STORTI STORCHI, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999, pp. 37-69; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 427-459.
- STORTI STORCHI 2001 = C. STORTI STORCHI, *Autonomie e centralizzazione: Como, Varese e il diritto del Trecento Visconteo*, in *Studi di storia del diritto italiano*, III, Milano 2001, pp. 365-388, e in STORTI STORCHI 2007, pp. 461-485.
- STORTI STORCHI 2002 = C. STORTI STORCHI, *Gli statuti di Bergamo e Lucca del 1331*, in *Il Medioevo Europeo: Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana 1331-1369*. Atti del Convegno Internazionale di Montecarlo, 14 luglio 2002, Lucca 2003 (Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento, 3), pp. 149-173; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 513-537.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- TAMMARO 2008 = C. TAMMARO, *L'atto introduttivo (denunciatio) e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici*, in « *Ius canonicum* », 48 (2008), pp. 227-245.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII^e-XIV^e siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- TREGGIARI 2020 = N. TREGGIARI, « et sit secretum ». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352), pp. 27-47.
- VALERI 1935 = N. VALERI, *Gli studi viscontei-sforzeschi fini alla crisi della libertà nell'ultimo decennio*, in « *Archivio storico italiano* », 93 (1935), pp. 99-132.
- VALLERANI 1990 = M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XII secolo*, in « *Società e storia* », XIII/48 (1990), pp. 267-300.
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, in « *Società e storia* », 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 1999 = M. VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in « *Quaderni storici* », XXXIV (1999), pp. 315-354.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « *Quaderni storici* », XXXVI (2001), pp. 665-693.

- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.J. ARLINGHAUS - I. BAUMGÄRTNER - V. COLLI - S. LEPSIUS - T. WETZSTEIN, Frankfurt 2006, pp. 135-154.
- VALLERANI 2007a = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2007b = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'Enquête au Moyen Âge*. Colloque organisé par l'École Française de Rome, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008, pp. 123-142.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « Rechtsgeschichte », 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2011 (I libri di Viella, 114), pp. 117-148.
- VALESCCHI 2012 = C. VALESCCHI, *In spiritu sed non in corpore. Elemento oggettivo e soggettivo del reato nella canonistica tre-quattrocentesca. Alcune riflessioni su eresia e stregoneria*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, Bd. 3: Straf- und Strafprozessrecht, hrg. von M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln Weimar Wien 2012, pp. 201-258.
- VERGA 1899 = E. VERGA, *Intorno a due inediti documenti di stregoneria milanese del secolo XIV*, in « Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e lettere », s. II, 32 (1899), pp. 165-188.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- VERGA 1902 = E. V. VERGA, *La giurisdizione del podestà di Milano e i capitani dei contadi rurali. 1381-1429*, Milano 1902.
- ZORZI 1987 = A. ZORZI, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. I. La transizione dal XIV al XV secolo*, in « Archivio Storico Italiano », 145, n. 3 (1987), pp. 391-453.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, a cura di TREVOR DEAN - K.J.P. LOWE, Cambridge 1994, pp. 40-58.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Le sentenze del secondo semestre del 1385 rivelano come nella Milano di fine XIV secolo si proceda d'ufficio *per viam inquisitionis* ormai per tutti i reati, con la sola eccezione, prevista nello statuto, costituita dall'adulterio. Il podestà avvia l'indagine a partire dalla fama, dalla cosiddetta *clamosa insinuatio* e spesso con l'intervento degli anziani delle parrocchie, che segnalano grandi e piccole violazioni, in adempimento di un preciso obbligo statutario. Redatto un accurato *titulus* scritto, che raccoglie tutti gli elementi di fatto e le prove raccolte, l'imputato viene citato ed il processo prende poi due vie ben distinte a seconda che questi si presenti – in questo caso assume ruolo centrale il suo interrogatorio e non è affatto escluso che possa essere scagionato – oppure rimanga assente, venga bandito e, perseverando nel violare l'ordine del giudice, sia dichiarato contumace e quindi condannato. Un dato costante è rappresentato dalla attenzione scrupolosa del podestà e del giudice del malefizio nel rispetto delle prescrizioni statutarie in materia di atti processuali, di raccolta delle prove, di fissazione di termini per la difesa e così via.

Parole significative: processo inquisitorio, fama, anziano, contumacia

The judgments issued in the second half of 1385 reveal how in Milan in the late XIV century the *podestà* proceeds *ex officio per viam inquisitionis* for all crimes, with the sole exception, provided for in the statute, consisted of adultery. The *podestà* starts the investigation by considering the reputation (*fama*) and the so called *clamosa insinuatio*. Frequently, the elders (*antiani*) of the parishes intervene in the proceeding by reporting minor or major violations in fulfillment of a specific statutory duty. The accused is summoned after the *podestà* has drawn up an accurate *titulus* collecting all the factual elements and the evidence. Thereupon the trial can follow two different paths, depending on whether the accused appears in court or not: in the former case the interrogation of the accused plays a central role and it is by no means excluded that the defendant may be exonerated; in the latter, by contrast, the accused is banished and, if the violation of the judge's order persists, he is declared in default and then convicted. It must be noted that the *podestà* and the *giudice del maleficio* (judge in criminal) strictly abide by the statutory provisions in matters of procedural documents, evidence gathering, setting deadlines for defense, and so on.

Keywords: Inquisitorial trial, *fama*, *antianus*, Default.

I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarium potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarium potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)